

TRIBUNALE DI TRANI
Cancelleria Fallimentare
RICORSO EX ART. 68 CCII

Con istanza di sospensiva ed inibitoria ex art. 70 comma 4 C.C.I.I.

Nell'interesse dei sigg. Cioce Roberto nato a Bisceglie il 4.4.1976 (cod. fisc. CCIRRT76D04A883N), pec roberto.cioce@cert.ordine-opi.it e De Santis Rosa Lina, nata a Bisceglie il 22.4.1980 (cod. fisc. DSNRLN80D62L109S), entrambi residenti in Bisceglie alla Via Piave n. 65, rappresentati come da lettera di incarico che si deposita unitamente alla presente a far parte integrante del ricorso dall'OCC – Gestori della Crisi Dott.ssa Alessia Valenziano, nata il 7.5.1987 a Trani (cod. fisc. VLNLSS87E47L328V) iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di Trani e con studio in Trani alla Via Ettore Baldassarre, 43 - pec avalenziano@legalmail.it e dall'Avv. Leonardo Chiapperini del Foro di Trani, nato a Bari il 16.8.1985 (cod. fisc. CHPLRD85M16A662R), con studio professionale in Bisceglie alla Via A. Moro, 79 (linea fax 080/5797297– p.e.c.: avvleonardochiapperini@pec.it.

1. PREMESSE

I sigg. Cioce Roberto nato a Bisceglie il 4.4.1976 (cod. fisc. CCIRRT76D04A883N), pec roberto.cioce@cert.ordine-opi.it e De Santis Rosa Lina, nata a Bisceglie il 22.4.1980 (cod. fisc. DSNRLN80D62L109S), entrambi residenti in Bisceglie alla Via Piave n. 65, hanno presentato, presso l'OCC di Trani, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (procedura OCC di Trani n. 69/2023) – *c.d. procedura familiare ex art. 66 CCII*.

Con atto di conferimento di incarico del 3.8.2023, l'OCC di Trani ha nominato Gestori della Crisi i sottoscritti avv. Leonardo Chiapperini del Foro di Trani e dott.ssa Alessia Valenziano iscritta all'Odcec di Trani, i quali, previa attestazione della propria indipendenza in relazione alla posizione dei ricorrenti e dei creditori, hanno accettato l'incarico il 4.8.2023 e ricevuto la relativa documentazione il 30.8.2023.

In data 17.5.2024 i sottoscritti Gestori hanno trasmesso all'OCC di Trani la Relazione ex art. 68 co. II C.C.I.I. del 17.5.2024, avente ad oggetto, tra le altre:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;

- l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

In particolare, all'esito dell'attività svolta, i sottoscritti Gestori hanno **formulato giudizio favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta e, al contempo, ne hanno attestato la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Con comunicazione pec del 22.5.2024, il Referente dell'OCC di Trani, preso atto della Relazione particolareggiata, ha invitato i sottoscritti a provvedere al deposito del ricorso presso il Tribunale, stante la mancanza di un Advisor nella procedura de quo.

2. CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITÀ – INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO APPLICABILE AL CASO IN ESAME: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E PROCEDURA FAMILIARE

I sottoscritti hanno preliminarmente verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che i debitori:

- a. risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b. rivestono la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII 2;
- c. hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d. non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e. non sono già stato esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f. non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce di tanto, i sottoscritti gestori ritengono che l'istituto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dall'art. 67 CCII, sia quello più confacente alla composizione della crisi di sovraindebitamento che ha attinto il nucleo familiare dei coniugi Cioce e De Santis.

Come noto, il legislatore, all'art 2 lett e) del CCII, ha fornito una definizione precisa di consumatore, individuandolo nella *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

Ebbene, è di tutta evidenza che la surriportata definizione si attaglia perfettamente alla posizione del nucleo familiare dei ricorrenti, atteso che, da un lato, i coniugi Cioce svolgono entrambi attività di

lavoro dipendente e, dall'altro, che la debitoria da loro contratta è interamente riconducibile a necessità connesse al menage familiare, nonché, come infra meglio specificato, alla ludopatia che affligge il sig. Cioce ed alla malattia del figlio [REDACTED]

2. SITUAZIONE FAMILIARE DEI DEBITORI E INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, LETTERA E) DEL C.C.I.I

Si riportano di seguito i dati anagrafici dei debitori sovraindebitati e del loro nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

- a) sig. Cioce Roberto nato a Bisceglie il 04.04.1976, professione infermiere;
- b) sig.ra De Santis Rosa Lina nata a Terlizzi il 22.4.1980, professione impiegata presso un locale call center.

A far data dal 18.08.2004 sono coniugati in regime di comunione dei beni.

Dall'unione coniugale, in data 23/09/2009 a Bari, è nato il figlio

- c) [REDACTED] (C.F. CCILCP09P23A662B), oggi quindicenne, il quale risiede con i genitori in Bisceglie alla Via Piave n. 65 (cfr. certificato di stato di famiglia)¹.

L'immobile dove risiedono è detenuto in comodato d'uso gratuito in virtù di un contratto regolarmente registrato e di cui si dirà meglio in seguito.

I signori Cioce e De Santis hanno dichiarato ed attestato che le spese mensili occorrenti per il sostentamento del loro nucleo familiare ammontano ad € 2.287,50 così come indicate nella tabella di seguito riportata

¹Pertanto, considerato che i ricorrenti risiedono nel comune di Bisceglie – rientrante nell'ambito del circondario del Tribunale di Trani – da oltre un anno, la competenza a ricevere l'istanza è dell'O.C.C. di Trani, mentre il Tribunale competente per il deposito del ricorso sarà quello di Trani.

Vitto, abbigliamento, igiene casa e persone	€ 900,00
Luce gas e aqp	€ 195,00
Spese condominiali	€ 45,00
Canone Rai	€ 7,50
Spese auto	€ 95,00
TARI	€ 35,00
Spese telefoniche	€ 50,00
Spese varie	€ 25,00
Spese scolastiche minore	€ 60,00
spese di trasporto pubblico minore (autobus bisceglie/molfetta)	€ 35,00
spese mediche minore (dentista, neuropsichiatra infantile, logopedista)	€ 550,00
spese mediche varie	€ 20,00
doposcuola per dsa	€ 270,00
Totale	€ 2.287,50

A supporto di quanto dichiarato i ricorrenti hanno allegato la documentazione probatoria, ovvero fatture delle utenze e delle spese che mensilmente sostengono.

Le spese mensili necessarie al sostentamento personale e familiare, pari ad un ammontare mensile di € 2.287,50 circa, sono ascrivibili soprattutto alle spese alimentari, ai consumi energetici e mediche per la malattia del figlio e risultano congrue rispetto ad uno stile di vita dignitoso.

Tali circostanze portano, quindi, a qualificare i ricorrenti come “consumatori” e, in quanto tale, la procedura idonea a ripianare la crisi familiare risulta essere quella del piano di ristrutturazione dei debiti, procedimento questo che, previa verifica di determinati presupposti oggettivi e soggettivi, consente al debitore di stralciare una quota del proprio debito e, al contempo, di condurre una esistenza dignitosa.

A tal proposito è poi importante sottolineare come, nel caso in esame, ricorrano tutti i presupposti di legge per far ricorso alla c.d. “procedura familiare”.

In particolare, dalla documentazione acquisita risulta che i ricorrenti:

- a) sono coniugi conviventi in regime di comunione dei beni e appartengono allo stesso nucleo familiare, come risulta dalla certificazione anagrafica in atti;
- b) entrambi i coniugi sono soggetti non fallibili, qualificabili come “consumatori” così come definiti al paragrafo precedente e i debiti iscritti nel piano sono tutti di natura consumeristica;
- c) il sovraindebitamento ha origini comuni, in quanto, rispetto alla debitoria più rilevante, rappresentata dal mutuo ipotecario contratto con BNL, rispondono solidalmente entrambi i coniugi.

Pertanto, può affermarsi con ragionevole certezza che i ricorrenti possano essere abilitati all'accesso alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 CCII.

3. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. A) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dagli scriventi gestori della crisi, unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con i debitori, hanno permesso di ricostruire le cause e le circostanze dell'indebitamento dei coniugi Cioce – De Santis.

In particolare, gli istanti hanno riferito che la condizione di sovraindebitamento risalirebbe all'incirca al biennio 2017/2018, in concomitanza con la prima diagnosi di un disturbo specifico dell'apprendimento del figlio minore [REDACTED], il quale, sofferente di gravi disagi psicologici ed emotivi, si è poi scoperto essere afflitto da dislessia e disturbo dell'apprendimento (all. diagnosi dott.ssa Michela Lopez del 19/07/2018).

Tale condizione ha influito psicologicamente sia sul ragazzo che sui genitori e, in particolare, sul padre, che ha visto acuirsi dei problemi di ludopatia che lo affliggevano e di cui lo stesso riferisce di aver sofferto proprio in occasione del verificarsi di eventi traumatici.

Detta circostanza, in base alla prospettazione dei ricorrenti, ha comportato, da un lato, la necessità di sopportare ingenti spese mediche per visite specialistiche del figlio e, dall'altro, un aumento esponenziale delle giocate (e delle perdite) del sig. Cioce.

Per far fronte a tali spese, dunque, il sig. Cioce faceva ricorso a finanziamenti e prestiti personali, nonché all'uso incontrollato di carte di credito, costituenti, con il mutuo fondiario, la quasi totalità della massa debitoria, giunta ad oggi all'insostenibile ammontare di circa 234.000,00 euro, con un rateo mensile complessivo che, se corrisposto, sarebbe stato pari a circa €. 2.300,00.

In effetti, in base alla Relazione della Dott.ssa Petrelli del 30.11.2023 ed alla successiva nota di aggiornamento del 18.2.2024, risulta che il Sig. Cioce patisca di seri problemi psicologici a causa di una forte dipendenza dal gioco (c.d. Ludopatia conclamata).

La circostanza risulta acclarata anche alla luce della certificazione rilasciata dalla ASL BT – Servizio GAP di Barletta, da cui emerge che il Cioce è stato in più occasioni, in effetti, in carico al servizio di aiuto per problemi di Gioco di Azzardo Patologico.

Il rapporto di causa/effetto descritto dal Cioce, come concatenante i problemi psichici del figlio e l'esplosione della sua dipendenza dal gioco d'azzardo, trova conforto nella relazione della Dott.ssa Celeste Petrelli, da cui si evince che, in effetti *“Come ogni persona affetta da una qualsiasi dipendenza, il soggetto ha cercato via di fuga e gratificazione nel gioco non riuscendo a controllare i suoi impulsi e non riuscendo a stimare lucidamente le perdite”* (cfr. pag. 3 Relazione del 30.11.23).

Questa patologia, in uno alle spese mediche sopportate per le cure di ██████ costituisce la causa della situazione di sovraindebitamento in cui il sig. Cioce Roberto è venuto a trovarsi: inizialmente egli non aveva consapevolezza del disturbo che lo ha portato a contrarre debiti sempre più ingenti per coprire i debiti precedentemente stipulati, innestando una spirale che lo ha condotto inconsapevolmente alla situazione attuale.

A causa della citata patologia, a totale insaputa della moglie, si è spinto a contrarre una moltitudine di debiti e di finanziamenti per far fronte alle ingenti perdite al gioco, chiedendo aiuto spesso anche ai genitori per coprire le perdite.

La prospettazione degli istanti ha trovato riscontro nella documentazione acquisita dagli esponenti presso le banche dati finanziarie.

In particolare, l'indagine compiuta dai sottoscritti gestori, ai fini di offrire un giudizio di solvibilità degli istanti, si è concretizzata analizzando la documentazione relativa al debito con gli istituti di credito/finanziarie, nonché con gli enti pubblici.

L'accesso agli archivi ufficiali della CCIAA di Bari ha permesso di constatare che i ricorrenti non abbiano subito protesti negli ultimi cinque anni.

Allo stato attuale vi sono n. 2 procedure esecutive presso terzi, mentre la Banca BNL ha notificato atto di precetto.

Vieppiù, dall'analisi del report Crif emerge come il sig. Cioce abbia diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni almeno sino al 2021, anche se risultano alcune pendenze tributarie nei confronti del Comune di Bisceglie.

Dall'esame del report fornito dalla Centrale di Allarme Interbancaria, infine, consta che gli istanti non risultino iscritto nel relativo archivio.

Di talché, può ritenersi acclarato un sufficiente grado di solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, i quali, finché ne hanno avuto la possibilità, hanno cercato di adempiere alle obbligazioni assunte.

Più nel dettaglio, dalla visura Crif e dalla documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti emerge che il sovraindebitamento risale proprio al periodo 2017-2018-2019.

Ma non solo.

Dall'esame degli stessi estratti conto del suindicato triennio prodotti emergono bonifici sistematici e di importo rilevante in favore di agenzie di scommesse: risultano decine e decine di bonifici, da € 200/250 cadauno (anche per importi superiori ad €. 1.000,00 al mese), in favore delle agenzie di scommesse PA.MA. srl con sede in Bisceglie alla Via Guarini 17, di Sisal MatchPoint, di Goldbet srl etc.

Solo a seguito dell'aggravamento della propria situazione finanziaria e, in particolare, a seguito della notifica dei pignoramenti che hanno attinto il suo stipendio, il Sig. Cioce è stato quindi costretto a confessare alla coniuge la moltitudine di debiti contratti, oltre che la sua patologia.

A tal proposito va detto, comunque, che il sig. Cioce ha riconosciuto i suoi problemi e, oltre ad aver affidato la gestione economica della famiglia alla moglie, che gestisce tutti gli strumenti finanziari –

carte di credito – bancomat, affidando al marito il denaro nella misura strettamente necessaria per le spese correnti, ha accettato di sottoporsi a terapia ed ancor oggi segue una cura farmacologica a base di antidepressivi e Xanax.

Inoltre, l'istante si è dapprima iscritto al centro specializzato TMS per ludopatia gioco d'azzardo patologico di Barletta, mentre attualmente segue un percorso terapeutico presso lo studio della Psicologa Dott.ssa Maria Celeste Petrelli.

È del tutto evidente, dunque, come, a fronte di una iniziale piena diligenza nell'assunzione delle obbligazioni, gli istanti si siano trovati nella oggettiva impossibilità di far fronte ai debiti contratti a causa del peggioramento delle condizioni di salute, fisiche e psichiche, del Sig. Cioce e di suo figlio e della conseguente riduzione reddituale del nucleo familiare.

Sul punto si osserva che nei casi accertati di ludopatia (o Gioco d'Azzardo Patologico: GAP), definito dalla scienza medica (DSM5) come un “disturbo compulsivo complesso” non correlato ad uso di sostanze, ma invalidante e provocante una dipendenza altrettanto forte e che compromette “le attività personali, familiari e lavorative, caratterizzato da una perdita continua o periodica del controllo dell'impulso al gioco, un coinvolgimento nel gioco globale e totalizzante, un'irrazionalità di pensiero e una perseverazione nel comportamento, malgrado le gravi conseguenze, individuali e sociali”.

Davanti all'accertamento di questa “malattia”, pertanto, le risposte dei Tribunali si sono ormai orientate in maniera univoca verso un'apertura all'applicazione dei benefici di cui alla normativa sul sovraindebitamento anche in favore dei soggetti ludopatici, proprio in quanto accertato che il soggetto era affetto da una dipendenza che l'aveva condotto alla crisi economico finanziaria.

In questo senso il Tribunale di Torino, tra i primi, con sentenza dd. 08/06/2016, ha omologato un piano del consumatore, ritenendo superato il profilo di accertamento della meritevolezza. Il soggetto *“ha dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; occorre anche tener conto degli effetti sul comportamento della difficile situazione familiare determinata dalla presenza di un figlio con gravi problemi”*.

Considerazioni analoghe sono state sostenute anche dal Tribunale di Milano (omologa dd. 18/10/2017) e dal Tribunale di Cuneo (omologa dd. 19/06/2017), entrambi previo accertamento della patologia, nonché della volontà del soggetto richiedente e sovraindebitato di sottoporsi a terapie, cure e assistenza nella gestione della malattia e del proprio patrimonio.

Lo stesso Tribunale di Trani, con omologa del 28 giugno 2021 - Giudice Delegato Dott. Alberto Binetti, ha ritenuto che il sovraindebitato affetto da ludopatia conclamata *“rientra, pertanto, in quella situazione che è stata qualificata dalla giurisprudenza come evento traumatico, tale da rendere il ricorso al credito sostanzialmente incontrollabile ed incolpevole”*.

Le pronunce appena richiamate confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, offrire una via

d'uscita ai soggetti, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria su di essi gravante.

Circa il giudizio di meritevolezza dei debitori, dunque sulla base della documentazione esibita, è ragionevole ritenere che le cause dell'indebitamento vadano rinvenute, da un lato, nella necessità di sostenere, a partire dal 2017/2018 una serie di spese di natura non voluttuaria a cui gli stessi debitori non potevano far fronte con i loro stipendi e, dall'altro, nella necessità di rifinanziare i debiti man mano contratti.

4. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. B), CCII))

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute all'attuale forte squilibrio del c.d. rapporto rata/reddito.

In proposito, infatti, per diversi anni dalla stipula del primo mutuo i pagamenti sono risultati regolari.

Dall'esame degli estratti conto, al di là delle spese per le "giocate", non risultano esborsi eccedenti rispetto alle normali esigenze di vita quotidiana.

Pertanto gli scriventi ritengono che nell'assunzione delle obbligazioni e nelle cause del sovraindebitamento non pare riscontrabile da una condotta caratterizzata da colpa grave, mala fede o frode.

Peraltro, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo i sottoscritti hanno tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari, rappresentate dalla malattia del figlio e dalla ludopatia del Cioce, hanno aggravato.

Come si evince dalla documentazione depositata dagli istanti, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

5. ELENCO DI TUTTI I CREDITORI, CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE

Sulla scorta della documentazione prodotta dai debitori e dalle informazioni acquisite dai sottoscritti, la posizione debitoria degli istanti risulta la seguente:

CREDITORE	Credito vantato	Note	Natura del credito
OCC di Trani	€ 15.230,53		prededuzione
BNL (MUTUO IPOTECARIO)	€ 69.977,39	Atto di precetto del 11/10/2023	ipotecario
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSONI	€ 2.514,87		privilegiato
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSONI	€ 322,47		privilegiato
UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI BISCEGLIE (Tari e Imu cioce)	€ 2.305,00		privilegiato
UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI BISCEGLIE (Imu De Santis)	€ 189,00		privilegiato
Regione Puglia (bolli)	€ 2.569,06		privilegiato
AGOS DUCATO (carta di credito)	€ 2.277,00		chirografario
Ifis NPL cessionario di Sunrise SPV Z0 a sua volta cessionario di AGOS DUCATO (finanziamento)	€ 15.249,00		chirografario
IFIS NPL Investing spa	€ 5.073,87		chirografario
Santander consumer Bank (credito al consumo contratto 15134574 del 6/4/2020)	€ 10.686,00		chirografario
Quarzo srl (cessionario Compass credito al consumo contratto 20679006 del 16/4/2019)	€ 13.656,00		chirografario
Findomestic (ceduto ad ifis)	€ 18.226,00		chirografario
Cofidis Sa (credito al consumo contratto 0495889 del 0/12/2018)	€ 12.117,00		chirografario
d yret spv srl (cessionaria dynamic retail spa contratto di finanziamento con delega di pagamento)	€ 30.780,00	delega di pagamento	chirografario
Bnl finanziamento	€ 10.679,00		chirografario
Bnl carta di credito (carta di credito revolver 10035835611 del 7/7/2015)	€ 1.624,00		chirografario
Santander carta di credito revolver 40111156920 del 20/7/2020	€ 3.428,00		chirografario
Marzio finance srl (cessionario di IBL)	€ 30.128,00	cessione del quinto dello stipendio	chirografario
MPS scoperto c/c al 31/12/2023	€ 5.135,24		chirografario
Opi	€ 376,00		chirografario
Totale	€ 237.312,90		

In relazione al credito ipotecario della Banca Nazionale del Lavoro pari ad € 69.977,39, in data 11/10/2023 è stato notificato al sig. Cioce atto di precetto.

Il prestito di Dynamic Retail è stato acquisito con delega di pagamento sullo stipendio del sig. Cioce.

Il finanziamento di IBL (ceduto a Marzio finance srl) è stato acquisito con la cessione del quinto dello stipendio del sig. Cioce Roberto.

Per quanto concerne i crediti di IFIS NPL investment spa e Compass vi sono pignoramenti sullo stipendio del sig Cioce, rispettivamente RG 834/2022 e R.G. 62/2023 Tribunale di Trani.

Ai debiti sopra elencati vanno sommati i costi della procedura di seguito indicati:

spese per richiesta informazioni Ag. Entrate per € 106,00;

spese di registrazione del provvedimento di omologa del Piano per € 200,00.

6. ELENCO DELLA CONSISTENZA E DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dai sottoscritti gestori.

Si riportano, altresì, per ciascun bene, anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Attivo immobiliare

Come da visura catastale e ipotecaria estratta dal cassetto fiscale del sig. Cioce, egli è comproprietario con la moglie dell'immobile sito in Bisceglie alla Via Isonzo n.115/1 identificato in catasto al foglio 11 p.lla 1154 sub 97, cat. Catastale C/2, 17 mq, rendita catastale 61,46

Il valore di detto immobile è stato stimato con perizia del 2.10.2023 redatta dal geom Vito di Pierro in euro 10.200,00.

DESCRIZIONE CATASTALE	Valore di Stima CTU
Immobile sito in Bisceglie Via Isonzo n. 115/1 identificato in catasto al fg 11 p.lla 1154 sub 97 cat. C/2	€ 10.200,00

Il sig. Cioce è beneficiario di una disposizione testamentaria da parte del padre deceduto nel 2020, in forza del quale gli è stata assegnata la quota del 50% dell'appartamento sito in Bisceglie alla via Piave n. 65 (immobile in cui il sig. Cioce risiede), la cui restante quota del 50% è di proprietà della madre,

L'immobile in questione, come da visura catastale che si allega, ha una superficie di 115 mq.

Ad oggi la successione non è ancora stata aperta, come dichiarato dal sig. Cioce, a causa di dissidi con i fratelli in ordine al pagamento delle spese.

Su detto immobile, comunque, grava ipoteca di primo grado per il mutuo concesso allo stesso Cioce dalla BNL e per cui i suoi genitori avevano concesso garanzia.

Il valore OMI per zona di riferimento (Centrale/LINEA FERROVIARIA-VIA A.CAPRIOLI-VIA CALO`-VIA PENDIO MI SERICORDIA-C.SO UMBERTO-P.ZA V.EMANUELE-SANLITRO-LARGO C.UVA) e tipologia di immobile (Abitazioni di tipo economico – stato d'uso normale) oscilla tra un minimo di €. 850,00 al mq ad un massimo di €. 1250,00 con una media, pertanto, di €. 1.050,00.

Pertanto, il valore dell'appartamento di Via Piave è di €. 120.750,00 e, dunque, la quota di proprietà del sig. Cioce vale €. 60.375,00.

La sig.ra del Santis non risulta titolare di alcun cespite immobiliare ad eccezione del suindicato locale in comproprietà con il marito.

Attivo mobiliare

Il sig. Cioce è titolare di una fiat Croma del 2009 targata DV059 PG, la signora De Santis di una Fiat Idea targata DE532NY e di uno scooter Kymco del 2020 targato EX00408 come dagli stessi dichiarato nel verbale di audizione del 18/09/2023.

I sottoscritti Gestori hanno provveduto ad effettuare una visura presso il PRA ed è risultato che il sig Cioce è anche intestatario delle autovetture Volkswagen Passat targata DE741XX e l'autovettura Fiat Punto targata AK002SF.

In merito a queste ultime il sig Cioce ha dichiarato di averne perso il possesso a causo di furti, avvenuti nel 2007 (Volkswagen Passat targata DE741XX) e nel 1997 (Fiat Punto targata AK002SF) come da documentazione prodotta e allegata.

Il sig. Cioce è titolare, inoltre, del c/c n 15124 intrattenuto presso la banca Monte dei Paschi di Siena, fil. di Bisceglie e di una carta Poste Pay evolution n. 6039.

La signora De Santis è titolare di c/c POSTEPAY S.P.A.

7. ELENCO DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Alla stregua della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dai sottoscritti gestori anche presso la conservatoria, non risultano atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni.

8. DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI

Di seguito si riporta la situazione reddituale degli Istanti degli ultimi tre anni, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi degli stessi.

CIOCE			
Riepilogo redditi	730/2023	730/2022	730/2021
	Redditi 2022	Redditi 2021	Redditi 2020
Redditi di lavoro dipendente	32.541,00	30.901,00	30.436,00
Redditi di fabbricati			
Redditi di terreni			
altri redditi		1.190,00	
Reddito complessivo	32.541,00	32.091,00	30.436,00
Reddito imponibile	32.541,00	32.091,00	30.436,00
IMPOSTA IRPEF	6.258,00	6.247,00	5.766,00
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	719,00	712,00	670,00
REDDITO DISPONIBILE NETTO (reddito lordo-imposte)	25.564,00	25.132,00	24.000,00
Importo netto mensilizzato (13 mesi)	1.966,46	1.933,23	1.846,15

9. ELENCO DEGLI STIPENDI, DELLE PENSIONI, DEI SALARI E DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE, CON

L'INDICAZIONE DI QUANTO OCCORRE AL MANTENIMENTO DELLA SUA FAMIGLIA

Il signor Cioce risulta titolare del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la ASL BAT, con sede in Andria, Via Fornaci, 21 con mansione di infermiere.

Egli percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.900,00 lordi (€ 1.900,00 netti circa) attualmente ridotto a circa € 1.100,00 netti per effetto di trattenute fiscali e previdenziali nonché per effetto di una cessione del quinto relativa al finanziamento erogato da IBL Banca spa, poi ceduto a Marzo finance srl (doc. 20) e di accantonamenti derivanti dal pignoramento presso terzi in favore di IFS NPL (Proc n. 834/2022 Tribunale di Trani) e Compass spa (Proc n. 62/2023 Tribunale di Trani) come si evince dai cedolini paga agli atti (doc. XX), nonché dagli accrediti sul c/c.

La signora De Santis risulta titolare del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato part time 75% con la Network contacts srl con sede a Molfetta, via Olivetti 17, con mansione di addetto al customer care.

Ella percepisce 1.244,00 euro mensili.

Il reddito netto dichiarato non corrisponde alla disponibilità finanziaria del sig. Cioce tenuto conto, come si è già detto, della cessione del quinto sullo stipendio di € 340,30 mensili relativa al finanziamento erogato da IBL Banca, della delega di pagamento di Dynamica Retail spa di euro 242,00, dell'accantonamento di € 204,00 relativo al pignoramento presso terzi da parte di IFIS Npl Investing spa e all'accantonamento di euro 36,00 relativo al pignoramento presso terzi di Compass spa.

DE SANTIS			
Riepilogo redditi	MOD.REDDITI 2023	730/2022	730/2021
	Redditi 2022	Redditi 2021	Redditi 2020
Redditi di lavoro dipendente	17.228,00	15.078,00	14.895,00
Redditi di fabbricati	61,00		
Redditi di terreni			
altri redditi	5.856,00	2.750,00	
Reddito complessivo	23.145,00	17.828,00	14.895,00
Reddito imponibile	23.145,00	17.828,00	14.895,00
IMPOSTA IRPEF	5.471,00	2.386,00	1.451,00
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	645,00	383,00	317,00
REDDITO DISPONIBILE NETTO (reddito lordo-imposte)	17.029,00	15.059,00	13.127,00
Importo netto mensilizzato (13 mesi)	1.309,92	1.158,38	1.009,77

La documentazione esaminata permette di evidenziare la manifesta incapacità dei ricorrenti a far fronte alla propria situazione debitoria senza mettere a repentaglio i mezzi di sussistenza del loro nucleo familiare.

Considerate le spese a tal fine necessarie e l'impegno mensile derivante dalle obbligazioni assunte, la capacità di risparmio dei coniugi è pari ad € 800,00 mensili e di un importo mediamente raddoppiato

per il mese di dicembre, pari ad € 1.600,00, in relazione alla erogazione della tredicesima mensilità prevista dal contratto di lavoro dipendente.

10. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (ART. 68, COMMA 3, CCII)

Come emerge dalla documentazione depositata dagli istante e dalle risultanze della CRIF il sig Cioce:

- nel mese di agosto 2016 richiedeva ed otteneva mutuo ipotecario BNL di euro 80.000 da restituire in 240 rate mensili di euro 425,00 l'una;
- tra il 2019 ed il 2021 otteneva e richiedeva varie carte di credito da Agos, Santander e Compass con scoperti da 2.000,00 a 4.000,00 euro;
- nel dicembre 2018 otteneva da Cofis spa un prestito personale da restituire in 84 rate mensili di euro 227,00 cadauna;
- nell'aprile 2019 otteneva da Compass Banca spa un ulteriore prestito personale da restituire in 60 rate mensili di euro 346,00;
- nell'aprile 2020 ancora otteneva da Santander Consumer Bank spa un prestito personale da restituire in 60 rate mensili di euro 209,00;
- nel luglio 2021 otteneva da Dynamic Retail prestito con cessione del quinto da restituire in 140 rate mensili di euro 342,00

Il tutto oltre al prestito accordato da IBL banca con cessione del quinto scadenza 30/06/2025 e rata mensile di euro 340,00

Orbene, come sopra meglio esposto, la debitoria dei coniugi Cioce/De Santis trae origine principalmente da finanziamenti erogati per necessità personali.

Le passività degli istanti sono composte prevalentemente da debiti nei confronti di finanziarie, oltre che dal mutuo ipotecario, tutti contratti dal sig. Cioce.

Alla data di accensione del primo mutuo nel 2016, il sig. Cioce, lavorando, come dipendente ASL già dal 2011, poteva contare su una entrata certa che gli ha consentito, per diversi anni, di poter far fronte regolarmente ai pagamenti della rata del mutuo, tanto è vero che ha iniziato a pagare regolarmente le rate dovute.

Pare evidente, quindi, che la crisi patrimoniale degli istanti sia stata causata dal ricorso ripetuto a crescenti finanziamenti divenuti via via necessari per sostenere le esigenze della famiglia, aumentate a seguito della malattia del figlio e dal problema della ludopatia di cui si è dettagliatamente detto innanzi. Tali scelte, però, hanno inevitabilmente traghettato il ricorrente nell'attuale stato di sovraindebitamento atteso che i finanziamenti venivano richiesti anche allo scopo di estinguere quelli precedenti ed ottenere nuovo credito che, però, al netto delle somme trattenute, risultava inferiore alle necessità familiari.

Ed infatti, dall'esame degli esiti degli accessi presso le banche dati creditizie, emerge un dato di particolare rilevanza, rappresentato da numerose pratiche di "rinnovo" e "consolidamento" dei finanziamenti già in essere, che hanno sicuramente aggravato la posizione debitoria dell'istante, sino a renderla insostenibile.

Quella appena descritta è una prassi invalsa nel settore che, sebbene comporti la possibilità di estendere la durata del prestito e postergare i relativi termini di restituzione, consentendo anche di ottenere un'ulteriore, seppur limitata liquidità, implica per il debitore-consumatore un sicuro aggravio di costi, rappresentati sia dal moltiplicarsi delle spese assicurative e di istruttoria, che dall'aumento dei tassi di interesse applicati.

Sotto il punto di vista della diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni, ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento sia stato determinato dapprima per far fronte per spese di natura non voluttuaria e, in un secondo momento, per consolidare i finanziamenti accesi in precedenza, al fine di evitare aggressioni giudiziarie ed ottenere una, seppur minima, forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento alla propria famiglia.

Ma non solo.

Si tratta, con ogni evidenza, di un caso di non approfondita valutazione del merito creditizio del cliente da parte delle stesse società finanziarie, con importanti conseguenze.

Ed infatti, l'art. 68 del dlgs n. 14/2019 prevede di indicare *“se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore...”*.

Orbene, nel caso di specie, al fine di valutare la diligenza impiegata dal sig. Cioce nell'assumere le obbligazioni, va preliminarmente evidenziato che l'esposizione iniziale relativa al mutuo ipotecario era tale da poter essere tranquillamente onorata, mentre la situazione di sovraindebitamento è emersa negli anni successivi, a seguito delle problematiche di salute del figlio minore e della connessa ludopatia del sig. Cioce medesimo.

Infatti, nel 2015, considerato il reddito annuo dei coniugi Cioce e la sostanziale assenza di altri finanziamenti (eccellenza fatta per una carta di credito di €. 2.000,00 risalente al giugno 2015, i primi prestiti e finanziamenti risalgono al 2018), la rata di mutuo di € 425,00 circa risultava pienamente sostenibile.

La crisi ha cominciato a manifestarsi nel 2018 e, come innanzi detto, si è via via aggravata anche a seguito dei molteplici finanziamenti richiesti per estinguere quelli precedenti ed ottenere nuovo credito.

Per legge, la diligenza del consumatore ad assumere le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere va coordinata con l'obbligo del soggetto finanziatore di valutare il merito creditizio del richiedente anche attraverso la consultazione delle varie banche dati pertinenti; e ciò allo scopo di porre il consumatore nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole.

Ebbene, in considerazione della rata mensile del mutuo ipotecario e delle spese necessarie al mantenimento di una famiglia composta da tre persone, da un lato e dall'ammontare dello stipendio degli istanti, dall'altro va da sé che gli istituti di credito che hanno concesso finanziamenti agli istanti, nonostante gli stessi avessero già una rata di €. 425,00 per il mutuo ipotecario, non hanno tenuto conto dell'assenza del merito creditizio del sig. Cioce e della sig.ra De Santis, così contribuendo al sovraindebitamento del nucleo familiare.

11. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA – SOSTENIBILITÀ DEL PIANO

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

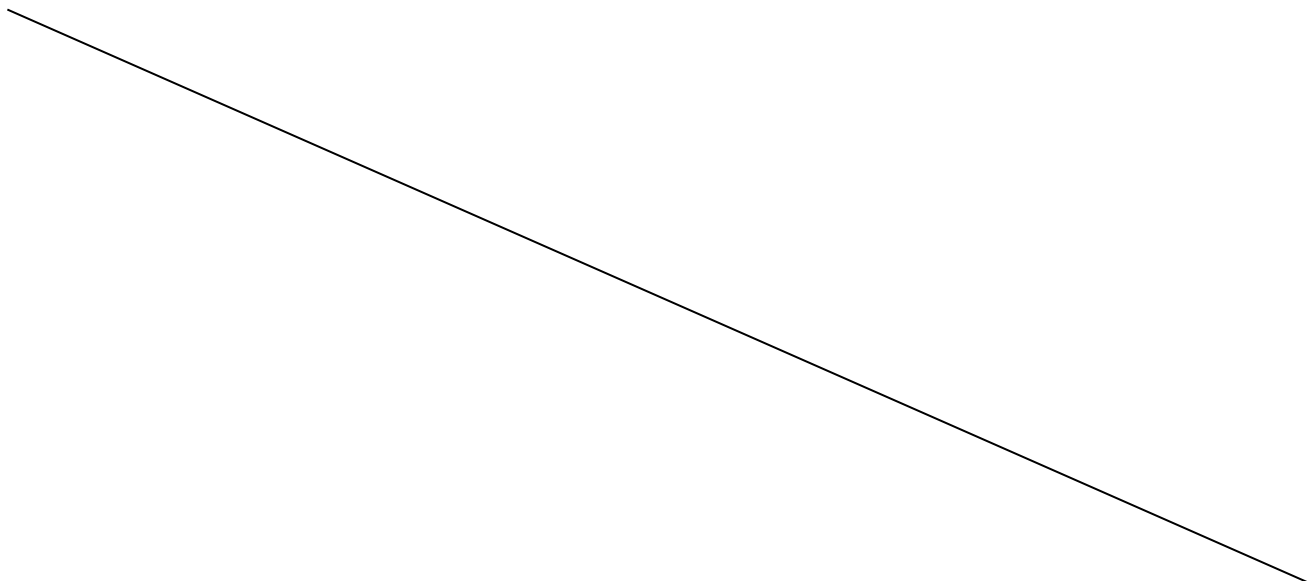
In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone quanto segue.

In particolare, con il Piano proposto, i coniugi Cioce/ De Santis, a fronte di una debitoria pari ad € 234.421,37 (comprensiva dei compensi dell'OCC), mettono a disposizione € 121.550,00 da erogare in undici (11 anni) mediante 11 rate consecutive di euro 850,00 da gennaio a novembre ed una rata da € 1.600,00 per il solo mese di dicembre per ogni anno, oltre le somme accantonate e ad accantonarsi fino all'auspicato decreto di omologa nell'ambito delle procedure esecutive presso terzi, RG n 834/2022 e 62/2023 Trib. Trani e, stimate in € 3.000,00.

Più nel dettaglio, nel Piano, i coniugi Cioce/ De Santis propongono di corrispondere il 100% del credito prededucibile rappresentati dal credito nei confronti dell'OCC, il 100% del credito assistito da prelazione ipotecaria in favore di BNL ed l'80% del credito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Comune di Bisceglie e Regione Puglia assistiti da privilegio generale.

Propongono, invece, di corrispondere a tutti i creditori chirografari il 20,71% del credito vantato.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo:



Risorse finanziarie disponibili		Risorse da assegnare ai creditori	
Risorse derivanti da una quota della retribuzione mensile (850 euro mensili *13 mesi) *11 anni	121.550,00	in prededuzione	€ 15.230,53
		compenso OCC	€ 15.230,53
somme derivanti dal pignoramento pèresso terzi	3.000,00		
		in privilegio ipotecario	€ 69.977,39
		BPER Credit Managment 100%	€ 69.977,39
		in privilegio generale (80%)	€ 6.320,32
		Ag. delle Entrate e Riscoss.	€ 2.269,87
		Comune di Bisceglie	€ 1.995,20
		Regione Puglia	€ 2.055,25
		chirografi (20,71%)	€ 33.021,76
		AGOS DUCATO (carta di credito)	€ 471,61
		Ifis NPL cessionario di Sunrise SPV Z0 a sua volta cessionario di AGOS DUCATO (finanziamento)	€ 3.158,33
		IFIS NPL Investing spa	€ 1.050,89
		Santander consumer Bank (credito al consumo contratto 15134574 del 6/4/2020)	€ 2.213,25
		Findomestic (ceduto ad ifis)	€ 3.774,92
		Quarzo srl (cessionario Compass credito al consumo contratto 20679006 del 16/4/2019)	€ 2.828,39
		Cofidis Sa (credito al concumo contratto 0495889 del 0/12/2018)	€ 2.509,64
		d yret spv srl (cessionaria dynamic retail spa contratto di finanziamento con delega di pagamento)	€ 6.375,07
		Bnl finanziamento	€ 2.211,81
		Bnl carta di credito (carta di credito revolver 10035835611 del 7/7/2015)	€ 336,36
		Santander carta di credito revolver 40111156920 del 20/7/2020	€ 710,00
		Marzio finance srl (cessionario di IBL)	€ 6.240,03
		MPS scoperto c/c al 31/12/2023	€ 1.063,60
		Opi	€ 77,88
Totale risorse	124.550,00	Totale	€ 124.550,00

I sig.ri Cioce/De Santis, inoltre, per ragioni di economia, propongono di aprire un c/c intestato alla procedura medesima con accollo dei costi di tenuta e gestione, in aggiunta alle rate mensili indicate nel Piano, che si impegnano a versare semestralmente.

Pertanto, i sig.ri Cioce/De Santis propongono il seguente Piano nei termini di seguito indicati:

Crediti prededucibili

- 1) Pagamento integrale del compenso in favore dell'OCC di Trani detratti gli acconti già versati comprensivo di oneri fiscali **€ 15.230,53**

Crediti ipotecari

- 2) Pagamento in favore di BNL del 100% del credito originario assistito da ipoteca **€ 69.977,39**

Crediti privilegiati

- 3) Pagamento in favore di Ag. Delle Entrate-Riscossioni del 80% del credito vantato **€ 2.269,87**
- 4) Pagamento in favore di Comune di Bisceglie del 80% del credito vantato **€ 1.995,20**
- 5) Pagamento in favore di Regione Puglia del 80% del credito vantato **€ 2.055,25**
- .

Crediti chirografari

La somma residua di € 33.021,76 verrà distribuita tra i creditori chirografari nella percentuale del 20,71% e quindi:

- 6) pagamento in favore di AGOS DUCATO (carta di credito) **€ 471,61**
- 7) Ifis NPL cessionario di Sunrise SPV Z0 a sua volta cessionario di AGOS DUCATO (finanziamento) **€ 3.158,33**
- 8) IFIS NPL Investing **spa** **€ 1.050,89**
- 9) Santander consumer Bank **€ 2.213,25**
- 10) Findomestic (ceduto ad ifis) **€ 3.774,92**
- 11) Quarzo srl (cessionario Compass credito al consumo contratto 20679006 del 16/4/2019) **€ 2.828,39**
- 12) Cofidis Sa (credito al consumo contratto 0495889 del 0/12/2018) **€ 2.509,64**
- 13) Dyret spv srl (cessionaria dynamic retail spa contratto di finanziamento con delega di pagamento) **€ 6.375,07**
- 14) Bnl finanziamento **€ 2.211,81**
- 15) Bnl carta di credito (carta di credito revolver 10035835611 del 7/7/2015) **€ 336,36**
- 16) Santander carta di credito revolver 40111156920 del 20/7/2020 **€ 710,00**
- 17) Marzio finance srl (cessionario di IBL) **€ 6.240,03**
- 18) MPS scoperto c/c al 31/12/2023 **€ 1.063,60**
- 19) Opi **€ 77,88**

La proposta del Piano del Consumatore prevede il pagamento in prededuzione al 100% del compenso dell'OCC, del creditore ipotecario BNL, l'80 dei creditori privilegiati e, il pagamento dei creditori chirografari al 20,71%, quindi con diverse percentuali di soddisfo tenuto conto delle legittime cause di prelazione.

In sintesi:

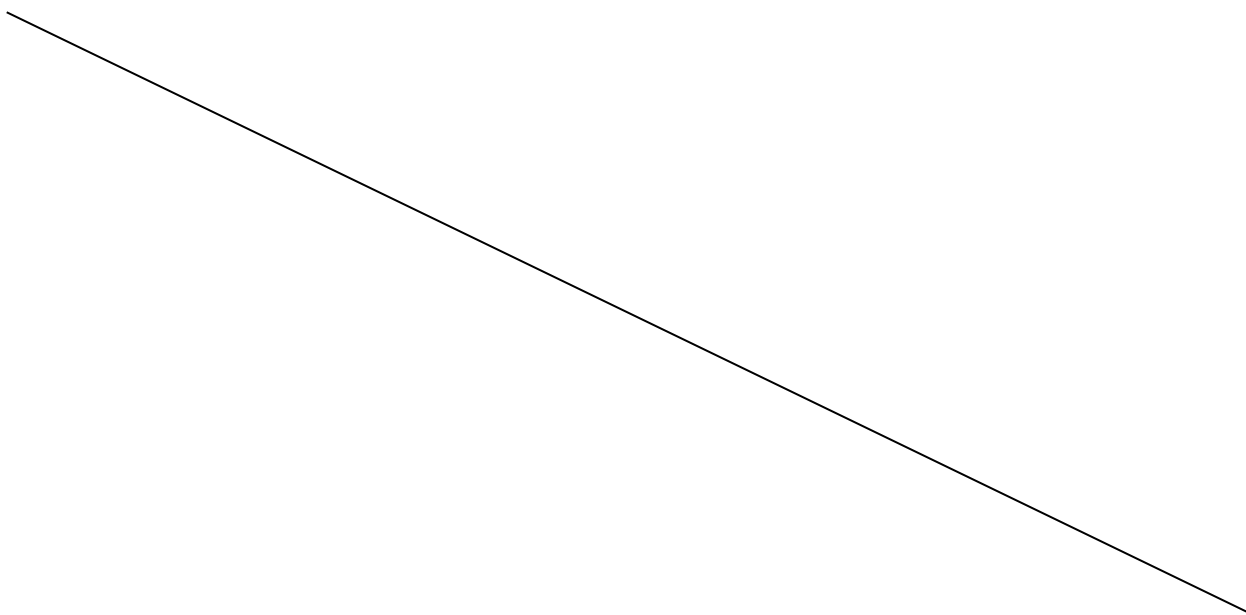
i crediti prededucibili saranno pagati con le seguenti modalità e tempi:

- 1) 100% del saldo del compenso dell'OCC (detratti gli acconti versati) per **€ 15.230,53** da corrispondersi quanto ad € 3.000,00 (o somma diversa accertata in fase di richiesta) contestualmente all'omologa del Piano, con le somme accantonate dal datore di lavoro in seguito al pignoramento presso terzi inerenti le due procedure innanzi citate, quanto ad 12.230,53, non appena accantonata la somma derivante dal versamento mensile delle rate sul conto corrente intestato alla procedura, con le modalità innanzi indicate;
- 2) 100% del credito ipotecario vantato da BNL in 6 rate annuali, la prima di euro 9.869,47 successivamente al saldo del compenso dell'OCC, 5 rate da euro 11.050 e una finale di 4.857,92 e non appena accantonata la somma mediante il versamento mensile sul conto corrente intestato alla procedura con le modalità innanzi indicate;
- 3) 80% del credito privilegiato dovuto ad Agenzia Entrate e Riscossione, Comune di Bisceglie e alla Regione Puglia in unica soluzione, successivamente al saldo del creditore ipotecario;
- 4) 20,71% dei crediti chirografari per complessivi € 33.021,76 successivamente al pagamento dei creditori privilegiati in rate annuali da 11.050,00, in proporzione ai rispettivi crediti.

Le somme di cui sopra, pertanto, saranno distribuite ai creditori nell'arco temporale di 11 anni, il tutto come riportato nel Piano proposto.

Le rate saranno mensili e consecutive con decorrenza dall'omologa del Piano.

Di seguito schema riepilogativo del piano finanziario



1 anno	
€ 3.000,00	prededucibili
€ 11.050,00	prededucibili
2 anno	
€ 1.180,53	prededucibili
€ 9.869,47	ipotecario
3 anno	
€ 11.050,00	ipotecario
4 anno	
€ 11.050,00	ipotecario
5 anno	
€ 11.050,00	ipotecario
6 anno	
€ 11.050,00	ipotecario
7 anno	
€ 11.050,00	ipotecario
8 anno	
€ 4.857,92	ipotecario
€ 6.192,08	privilegiato
9 anno	
€ 128,24	privilegiato
€ 10.921,76	chirografari
10 anno	
€ 11.050,00	chirografari
11 anno	
€ 11.050,00	chirografari

Con riferimento all'aspetto temporale, si evidenzia come il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi Cioce/De Santis abbia una durata complessiva di anni 11 a partire dalla data di omologazione, attestandosi sostanzialmente su quella del mutuo erogato da Bnl spa che, come emerge dal piano di ammortamento, si sarebbe estinto il 31/07/2035.

Tanto facendo rilevare che la giurisprudenza del Tribunale di Trani è anch'essa orientata per le omologhe di Piani di ristrutturazione dei debiti del Consumatore di media/lunga durata ove vengano ravvisati gli idonei presupposti di convenienza.

Non può non evidenziarsi, inoltre, che la Banca mutuataria, per tutto l'arco temporale della procedura, conserverebbe l'iscrizione ipotecaria mantenendo integra la garanzia del suo credito.

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 3.100,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 2.200/2.300 euro, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste.

In ultimo con particolare riferimento alla ludopatia che affligge il sig. Cioce e, quindi alla possibilità che il problema psichico che affligge l'istante possa ripresentarsi, assumendo ripercussioni negative in ordine alla sostenibilità del piano, gli scriventi gestori si sono premurati di raccogliere un parere da parte

della psicologa, dott.ssa Petrelli, che attualmente ha in cura lo stesso Cioce, la quale, con mail del 18.2.2024, ha affermato *“il Sig. Roberto Cioce sta effettuando cin la sottoscritta un percorso di psicoterapia con sedute a cadenza settimanale da inizio anno. Sembra inoltre che rispetto alla ludopatia il Sig. Cioce stia facendo progressi ed abbia buone prospettive future”*.

Di tanto si trova conferma anche dagli estratti conto del 2024 dello stesso istante, dal cui esame, in particolare, non si evincono più prelievi o pagamenti riconducibili a giocate d'azzardo.

12 . VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

In ultimo, è opportuno sottolineare come, visto quanto già esposto in sede di relazione particolareggiata, il presente piano sia comunque più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, come già esplicitato, il nucleo familiare dell'istante non è proprietario di bene immobiliare, eccezion fatta per un locale uso deposito, il cui valore commerciale è stato stimato in €. 10.000,00 circa e che, peraltro, una volta venduto (ad un prezzo sicuramente inferiore, considerati i noti ribassi delle aste giudiziarie), imporrebbe agli istanti di addossarsi i costi di locazione di altro locale simile, erodendo ulteriormente la loro c.d. capacità di risparmio.

La stessa abitazione di Via Piave, rispetto alla quale il Cioce è beneficiario di una disposizione testamentaria del 50% (peraltro non ancora formalizzata), il cui valore è pari ad euro 60.375,00 è gravata per l'intero dall'ipoteca concessa dai genitori in favore di BNL che, in base al piano proposto, verrà integralmente soddisfatta.

Quanto ai beni mobili registrati, gli istanti dispongono esclusivamente di due auto e di uno scooter di scarso valore, comunque necessari a consentire gli spostamenti della famiglia, soprattutto da e per il luogo di lavoro) e di un flusso reddituale di €. 1.900,00 circa mensili percepito a titolo di stipendio dal sig. Cioce e di €. 1.200,00 circa dalla sig.ra De Santis.

Lo stesso importo di €. 36,00 mensili attualmente trattenuto dallo stipendio del Cioce, in relazione alla procedura esecutiva azionata da parte di Banca Ifis, la dice lunga sulle possibilità di realizzo che i crediti chirografari avrebbero in alternativa alla presente proposta.

Di talché, nella valutazione di cui all'art.70 comma 9 del ccii, relativa alla convenienza del piano di ristrutturazione in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore, non può non considerarsi come, in caso di azioni esecutive mobiliari e/o presso terzi proposte dai creditori chirografari, le stesse rischierebbero di essere per larga parte totalmente infruttuose.

Dunque, considerata la percentuale di soddisfo offerta (pari al 20,71% per i creditori chirografari e pari al 100% per i creditori in prededuzione e privilegiati), i sottoscritti Gestori ritengono che la proposta di piano di ristrutturazione testé formulata sia da preferirsi alla eventuale soluzione liquidatoria del patrimonio del debitore.

13. SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PIGNORATIZI O IPOTECARI IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ART. 67, COMMA 4, CCII)

Gli scriventi hanno valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio immobiliare del debitore è stimabile in euro diecimila circa (pari al valore del locale uso deposito), gli esponenti ritengono che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo all'unico creditore munito di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Per tutto quanto sopra, i sigg. Cioce e De Santis, come sopra rappresentati, difese e domiciliati,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale adito, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente ricorso, voglia fissare dinnanzi a sé l'udienza per accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Trani, omologare la procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 D.L.vo 14/2019 e succ. mod. e integr., proposta dai ricorrenti e attestata dai sottoscritti Gestori, nei seguenti termini:

in via preliminare,

1. sospendere, inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 70 co. 4 C.C.I.I., le procedure esecutive presso terzi, RG n 834/2022 e 62/2023 Trib. Trani, revocando con effetto immediato le relative trattenute sullo stipendio del sig. Cioce, nonché quelle operate in forza di cessioni del quinto e/o deleghe di pagamento sul medesimo stipendio, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

nel merito,

2. omologare il piano di ristrutturazione dei debiti di cui al presente ricorso e, per l'effetto, offrire ai creditori indicati in premessa, a fronte di una debitoria pari ad € 234.421,37 (comprensiva dei compensi dell'OCC), la somma di €. 121.550,00 da erogare in undici (11 anni) mediante 11 rate consecutive di euro 850,00 da gennaio a novembre ed una rata da € 1.600,00 per il solo mese di dicembre per ogni anno, oltre le somme accantonate e ad accantonarsi fino all'auspicato decreto di omologa nell'ambito delle procedure esecutive presso terzi, RG n 834/2022 e 62/2023 Trib. Trani e, stimate in € 3.000,00, il tutto così come meglio dettagliato al punto 11 del presente ricorso che deve intendersi qui come integralmente ritrascritto.

* * * *

Si depositano e si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

I) Relazione particolareggiata OCC Trani a firma dei Gestori avv. Leonardo Chiapperini e dott.ssa Alessia Valenziano e relativa documentazione allegata.

II) Accordo d'intenti sottoscritto dai sigg. Cioce e De Santis;

III) Lettera di incarico sottoscritta dai sigg. Cioce e De Santis.

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Bisceglie-Trani, 5 giugno 2024

Avv. Leonardo Chiapperini

Avv. Alessia Valenziano

Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento dell'O.C.C. di Trani

RELAZIONE EX ART. 68 II co. CCII

-PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
FAMILIARE N. 69/2023 OCC TRANI-

Istanti

Sigg. Cioce Roberto – De Santis Rosa Lina

Gestori della crisi:

Dott.ssa Alessia Valenziano

Avv. Leonardo Chiapperini

INDICE DELLA RELAZIONE

1. Premessa e scopo dell'incarico - Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I.I. inerente al caso specifico – piano di ristrutturazione dei debiti e procedura familiare
2. Condizioni preliminari di ammissibilità – individuazione dell'istituto giuridico applicabile al caso in esame: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e procedura familiare
3. Valutazione in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore
4. Attività preliminari del gestore della crisi – audizione dei ricorrenti
5. Situazione familiare dei debitori e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e) del C.C.I.I - Competenza territoriale
6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)
7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII))
8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore
9. Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII))
10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII))
11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)
12. Esposizione della proposta – sostenibilità del piano
13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria
14. Soddiscimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)
15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento
16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII.

1. PREMESSA E SCOPO DELL'INCARICO - INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO PREVISTO DAL C.C.I.I. INERENTE AL CASO SPECIFICO – PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PROCEDURA FAMILIARE

I sottoscritti:

- Dott.ssa Alessia Valenziano, nata il 7.5.1987 a Trani (cod. fisc. VLNLSS87E47L328V) iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di Trani e con studio in Trani alla Via Ettore Baldassarre, 43 - pec avalenziano@legalmail.it,
- Avv. Leonardo Chiapperini del Foro di Trani, nato a Bari il 16.8.1985 (cod. fisc. CHPLRD85M16A662R), con studio professionale in Bisceglie alla Via A. Moro, 79 (linea fax 080/5797297– p.e.c.: avvleonardochiapperini@pec.it,

entrambi nella qualità di Gestori della crisi nella procedura n. 69/2023 OCC Trani, espongono preliminarmente quanto segue.

I sigg. Cioce Roberto nato a Bisceglie il 4.4.1976 (cod. fisc. CCIRRT76D04A883N), pec roberto.cioce@cert.ordine-opi.it e De Santis Rosa Lina, nata a Bisceglie il 22.4.1980 (cod. fisc. DSNRLN80D62L109S), entrambi residenti in Bisceglie alla Via Piave n. 65, hanno presentato, presso l'OCC di Trani, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (procedura OCC di Trani n. 69/2023) – *c.d. **procedura familiare ex art. 66 CCII.***

Con atto di conferimento di incarico del 3.8.2023, l'OCC di Trani ha nominato Gestori della Crisi i sottoscritti avv. Leonardo Chiapperini del Foro di Trani e dott.ssa Alessia Valenziano iscritta all'Odcec di Trani, i quali, previa attestazione della propria indipendenza in relazione alla posizione dei

ricorrenti e dei creditori, hanno accettato l'incarico il 4.8.2023 e ricevuto la relativa documentazione il 30.8.2023.

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014, i sottoscritti

Dichiarano

- di essere iscritti nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di Trani;
- che l'O.C.C. di Trani è stato iscritto al numero progressivo 216, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 10 giugno 2019;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, di non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legati al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legati al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti gestori della crisi, espongono la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

2. CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITÀ – INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO APPLICABILE AL CASO IN ESAME: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE E PROCEDURA FAMILIARE

I sottoscritti hanno preliminarmente verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che i debitori:

- a. risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b. rivestono la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII 2;
- c. hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);

- d. non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e. non sono già stato esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f. non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Alla luce di tanto, i sottoscritti gestori ritengono che l'istituto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dall'art. 67 CCII, sia quello più confacente alla composizione della crisi di sovraindebitamento che ha attinto il nucleo familiare dei coniugi Cioce e De Santis.

Come noto, il legislatore, all'art 2 lett e) del CCII, ha fornito una definizione precisa di consumatore, individuandolo nella "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali".

Ebbene, è di tutta evidenza che la surriportata definizione si attaglia perfettamente alla posizione del nucleo familiare dei ricorrenti, atteso che, da un lato, i coniugi Cioce svolgono entrambi attività di lavoro dipendente e, dall'altro, che la debitoria da loro contratta è interamente riconducibile a necessità connesse al menage familiare, nonché, come infra meglio specificato, alla ludopatia che affligge il sig. Cioce ed alla malattia del figlio [REDACTED]

Tali circostanze portano, quindi, a qualificare i ricorrenti come "consumatori" e, in quanto tale, la procedura idonea a ripianare la crisi familiare risulta essere quella del piano di ristrutturazione dei debiti, procedimento questo che, previa verifica di determinati presupposti oggettivi e soggettivi, consente al debitore

di stralciare una quota del proprio debito e, al contempo, di condurre una esistenza dignitosa.

A tal proposito è poi importante sottolineare come, nel caso in esame, ricorrano tutti i presupposti di legge per far ricorso alla c.d. “procedura familiare”.

In particolare, dalla documentazione acquisita risulta che i ricorrenti:

- a) sono coniugi conviventi in regime di comunione dei beni e appartengono allo stesso nucleo familiare, come risulta dalla certificazione anagrafica in atti;
- b) entrambi i coniugi sono soggetti non fallibili, qualificabili come “consumatori” così come definiti al paragrafo precedente e i debiti iscritti nel piano sono tutti di natura consumeristica;
- c) il sovraindebitamento ha origini comuni, in quanto, rispetto alla debitoria più rilevante, rappresentata dal mutuo ipotecario contratto con BNL, rispondono solidalmente entrambi i coniugi.

Pertanto, può affermarsi con ragionevole certezza che i ricorrenti possano essere abilitati all'accesso alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 CCII.

3. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, anche integrata nel corso della redazione della presente; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;

- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
- f) certificato del Casellario Giudiziale.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore, opportunamente e tempestivamente integrata nel corso della redazione della stessa.

Sotto tale punto di vista può affermarsi che gli istanti abbiano fornito sufficiente collaborazione rispetto alla ricostruzione della situazione di sovraindebitamento e che, comunque, le indicazioni fornite dai proponenti abbiano trovato riscontro nell'attività di controllo e verifica effettuata dagli scriventi gestori.

4. ATTIVITÀ PRELIMINARI DEL GESTORE DELLA CRISI – AUDIZIONE DEI RICORRENTI

Al fine di espletare l'incarico ricevuto, innanzitutto, i sottoscritti gestori hanno provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII. Successivamente, gli scriventi hanno convocato gli istanti presso lo studio professionale dell'avv. Chiapperini, al fine di ottenere chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Orbene, durante il primo incontro tenutosi in data 18/09/2023, si è presentato solo il sig. Cioce, il quale ha dichiarato di essersi trovato in difficoltà finanziarie a causa di un duplice ordine di motivi, peraltro strettamente correlati.

In particolare, le problematiche economiche sarebbero sorte nel biennio 2017/2018 a seguito della diagnosi di un disturbo specifico dell'apprendimento del figlio minore [REDACTED], situazione questa che avrebbe determinato un vero e proprio sconvolgimento del nucleo familiare.

In primis, anche al fine di limitare i danni psicologici scaturenti da tale patologia, i genitori si sarebbero affannati nel sottoporre il minore a numerose visite mediche, sopportando ingenti costi.

Ma non solo.

In concomitanza con la scoperta del problema del figlio, l'istante avrebbe sofferto dell'acuirsi di una sindrome da gioco d'azzardo patologico, da sempre latente e pronta ad esplodere nei periodi di maggiore stress (cfr verbale di audizione del 18/09/2023).

In data 23/09/2023, sempre presso lo studio dell'avv. Chiapperini, i sottoscritti Gestori hanno incontrato il sig. Cioce e hanno provveduto ad effettuare l'accesso presso le varie banche dati, di cui si dirà meglio nel prosieguo, attraverso lo spid del debitore.

Successivamente, in data 11/12/2023 vi è stato un ulteriore incontro con il sig. Cioce presso lo studio della dott.ssa Valenziano per la consegna di documentazione integrativa richiesta dai Gestori (estratti conti carte di credito, atto di pignoramento ecc).

Infine, in data 1.3.2024, presso lo studio dell'avv. Chiapperini, è comparsa anche sig.ra De Santis Rosa Lina, la quale ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato dal coniuge; nel corso di tale incontro, inoltre, con l'utilizzo dello spid della debitrice, è stato possibile accedere al suo cassetto fiscale come già fatto per il coniuge.

Nelle more, i sottoscritti gestori hanno provveduto a svolgere una serie di attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati.

In particolare, i sottoscritti hanno:

- 1) verificato la qualificazione del ricorrente attraverso un'interrogazione presso la CCIAA di Bari dalla quale risulta che i sovraindebitati non sono mai stati titolari di un'impresa;
- 2) preso atto della documentazione probatoria del credito di ciascun creditore;
- 3) effettuato le verifiche finalizzate all'esatta quantificazione dei crediti vantati dai creditori pubblici e privati e più precisamente con riferimento ai rapporti finanziari hanno fatto accesso alle seguenti banche dati:

- a) Agenzia delle Entrate;
- b) archivio Centrale Rischi;
- c) CRIF.

Per i creditori tributari, hanno comunicato, via pec, la richiesta di accesso del ricorrente alla procedura di sovraindebitamento e successivamente hanno richiesto la certificazione del credito:

- I) All'Agenzia delle Entrate;
- II) All'Agenzia delle Entrate e riscossioni;
- III) All'INPS ;
- IV) Alla Regione Puglia;
- V) All'Ufficio Tributi del Comune di Bisceglie

Dalle informazioni fornite dalla Banca d'Italia e dalla CRIF (docc. 5- 6), in relazione al periodo 01/2018-07/2023, risultano segnalazioni coerenti con la situazione debitoria prospettata degli istanti.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che l'ammontare del debito verso l'Erario è quantificato nella misura di € 0-zero ma vi sono debiti già iscritti a ruolo.

Il Comune di Bisceglie ha riscontrato con nota del 2/10/2023, inviando l'elenco delle pendenze tributarie per entrambi i soggetti;

L'Inps ha riscontrato con pec del 12/09/2023, dichiarando che per entrambi i soggetti non vi sono pendenze con l'Ente;

La Regione Puglia ha comunicato un credito nei confronti di Cioce pari ad € 2.569,06

Inoltre, i sottoscritti hanno richiesto la precisazione del credito all'Opi che ha riscontrato l'Opi con nota del 7/09/2023 indicando la situazione debitoria del sig. Cioce.

Ancora, i Gestori hanno:

- verificato l'assenza di protesti a carico dei signori Cioce e De Santis attraverso una visura presso la CCIAA di Bari.
- fatto richiesta di accesso ai sensi dell'art. 492 bis cpc verificando anche l'elenco dei rapporti finanziari detenuti dai debitori.
- estratto visure catastali ed ipocatastali storiche dei ricorrenti, al fine di verificare tanto la consistenza del loro patrimonio immobiliare, quanto l'eventuale compimento di atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

L'esame delle informazioni acquisite dai professionisti e della documentazione prodotta dai ricorrenti, quindi, ha consentito di verificare la completezza e l'attendibilità della situazione patrimoniale, finanziaria e debitoria dagli stessi rappresentata.

5. SITUAZIONE FAMILIARE DEI DEBITORI E INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 2, LETTERA E) DEL C.C.I.I - COMPETENZA TERRITORIALE

Si riportano di seguito i dati anagrafici dei debitori sovraindebitati e del loro nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

- a) sig. Cioce Roberto nato a Bisceglie il 04.04.1976, professione infermiere;

- b) sig.ra De Santis Rosa Lina nata a Terlizzi il 22.4.1980, professione impiegata presso un locale call center.

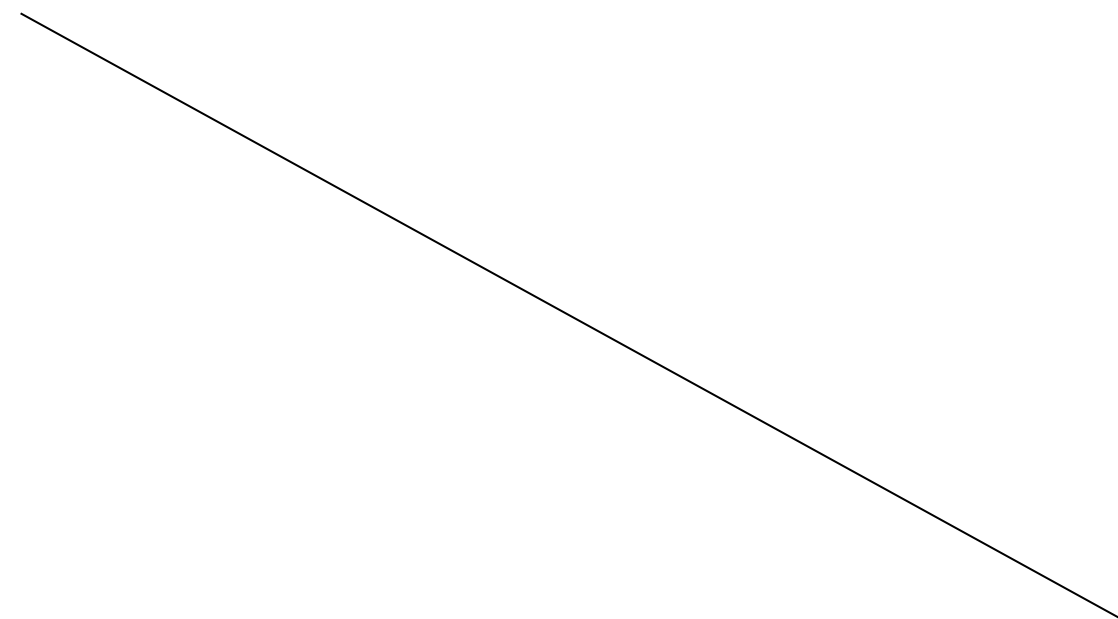
A far data dal 18.08.2004 sono coniugati in regime di comunione dei beni.

Dall'unione coniugale, in data 23/09/2009 a Bari, è nato il figlio

- c) [REDACTED], oggi quindicenne, il quale risiede con i genitori in Bisceglie alla Via Piave n. 65 (cfr. certificato di stato di famiglia)¹.

L'immobile dove risiedono è detenuto in comodato d'uso gratuito in virtù di un contratto regolarmente registrato e di cui si dirà meglio in seguito.

I signori Cioce e De Santis hanno dichiarato ed attestato che le spese mensili occorrenti per il sostentamento del loro nucleo familiare ammontano ad € 2.287,50 così come indicate nella tabella di seguito riportata



¹Pertanto, considerato che i ricorrenti risiedono nel comune di Bisceglie – rientrando nell'ambito del circondario del Tribunale di Trani – da oltre un anno, la competenza a ricevere l'istanza è dell'O.C.C. di Trani, mentre il Tribunale competente per il deposito del ricorso sarà quello di Trani.

Vitto, abbigliamento, igiene casa e persone	€ 900,00
Luce gas e aqp	€ 195,00
Spese condominiali	€ 45,00
Canone Rai	€ 7,50
Spese auto	€ 95,00
TARI	€ 35,00
Spese telefoniche	€ 50,00
Spese varie	€ 25,00
Spese scolastiche minore	€ 60,00
spese di trasporto pubblico minore (autobus bisceglie/molfetta)	€ 35,00
spese mediche minore (dentista, neuropsichiatra infantile, logopedista)	€ 550,00
spese mediche varie	€ 20,00
doposcuola per dsa	€ 270,00
Totale	€ 2.287,50

A supporto di quanto dichiarato i ricorrenti hanno allegato la documentazione probatoria, ovvero fatture delle utenze e delle spese che mensilmente sostengono.

Le spese mensili necessarie al sostentamento personale e familiare, pari ad un ammontare mensile di € 2.287,50 circa, sono ascrivibili soprattutto alle spese alimentari, ai consumi energetici e mediche per la malattia del figlio e risultano congrue rispetto ad uno stile di vita dignitoso.

6. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE

NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. A) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dagli scriventi gestori della crisi, unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con i debitori, hanno permesso di ricostruire le cause e le circostanze dell'indebitamento dei coniugi Cioce – De Santis.

In particolare, gli istanti hanno riferito che la condizione di sovraindebitamento risalirebbe all'incirca al biennio 2017/2018, in concomitanza con la prima diagnosi di un disturbo specifico dell'apprendimento del figlio minore [REDACTED], il quale, sofferente di gravi disagi psicologici ed emotivi, si è poi scoperto essere afflitto da dislessia e disturbo dell'apprendimento (all. diagnosi dott.ssa Michela Lopez del 19/07/2018).

Tale condizione ha influito psicologicamente sia sul ragazzo che sui genitori e, in particolare, sul padre, che ha visto acuirsi dei problemi di ludopatia che lo affliggevano e di cui lo stesso riferisce di aver sofferto proprio in occasione del verificarsi di eventi traumatici.

Detta circostanza, in base alla prospettazione dei ricorrenti, ha comportato, da un lato, la necessità di sopportare ingenti spese mediche per visite specialistiche del figlio e, dall'altro, un aumento esponenziale delle giocate (e delle perdite) del sig. Cioce.

Per far fronte a tali spese, dunque, il sig. Cioce faceva ricorso a finanziamenti e prestiti personali, nonché all'uso incontrollato di carte di credito, costituenti, con il mutuo fondiario, la quasi totalità della massa debitoria, giunta ad oggi all'insostenibile ammontare di circa 234.000,00 euro, con un rateo mensile complessivo che, se corrisposto, sarebbe stato pari a circa €. 2.300,00.

In effetti, in base alla Relazione della Dott.ssa Petrelli del 30.11.2023 ed alla successiva nota di aggiornamento del 18.2.2024, risulta che il Sig. Cioce patisca di seri problemi psicologici a causa di una forte dipendenza dal gioco (c.d. Ludopatia conclamata).

La circostanza risulta acclarata anche alla luce della certificazione rilasciata dalla ASL BT – Servizio GAP di Barletta, da cui emerge che il Cioce è stato in più occasioni, in effetti, in carico al servizio di aiuto per problemi di Gioco di Azzardo Patologico.

Il rapporto di causa/effetto descritto dal Cioce, come concatenante i problemi psichici del figlio e l'esplosione della sua dipendenza dal gioco d'azzardo, trova conforto nella relazione della Dott.ssa Celeste Petrelli, da cui si evince che, in effetti *“Come ogni persona affetta da una qualsiasi dipendenza, il soggetto ha cercato via di fuga e gratificazione nel gioco non riuscendo a controllare i suoi impulsi e non riuscendo a stimare lucidamente le perdite”* (cfr. pag. 3 Relazione del 30.11.23).

Questa patologia, in uno alle spese mediche sopportate per le cure di Luca Pio, costituisce la causa della situazione di sovraindebitamento in cui il sig. Cioce Roberto è venuto a trovarsi: inizialmente egli non aveva consapevolezza del disturbo che lo ha portato a contrarre debiti sempre più ingenti per coprire i debiti precedentemente stipulati, innestando una spirale che lo ha condotto inconsapevolmente alla situazione attuale.

A causa della citata patologia, a totale insaputa della moglie, si è spinto a contrarre una moltitudine di debiti e di finanziamenti per far fronte alle ingenti perdite al gioco, chiedendo aiuto spesso anche ai genitori per coprire le perdite.

La prospettazione degli istanti ha trovato riscontro nella documentazione acquisita dagli esponenti presso le banche dati finanziarie.

In particolare, l'indagine compiuta dai sottoscritti gestori, ai fini di offrire un giudizio di solvibilità degli istanti, si è concretizzata analizzando la

documentazione relativa al debito con gli istituti di credito/finanziarie, nonché con gli enti pubblici.

L'accesso agli archivi ufficiali della CCIAA di Bari ha permesso di costatare che i ricorrenti non abbiano subito protesti negli ultimi cinque anni.

Allo stato attuale vi sono n. 2 procedure esecutive presso terzi, mentre la Banca BNL ha notificato atto di precetto.

Vieppiù, dall'analisi del report Crif emerge come il sig. Cioce abbia diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni almeno sino al 2021, anche se risultano alcune pendenze tributarie nei confronti del Comune di Bisceglie.

Dall'esame del report fornito dalla Centrale di Allarme Interbancaria, infine, consta che gli istanti non risultino iscritto nel relativo archivio.

Di talché, può ritenersi acclarato un sufficiente grado di solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, i quali, finché ne hanno avuto la possibilità, hanno cercato di adempiere alle obbligazioni assunte.

Più nel dettaglio, dalla visura Crif e dalla documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti emerge che il sovraindebitamento risale proprio al periodo 2017-2018-2019.

Ma non solo.

Dall'esame degli stessi estratti conto del suindicato triennio prodotti emergono bonifici sistematici e di importo rilevante in favore di agenzie di scommesse: risultano decine e decine di bonifici, da € 200/250 cadauno (anche per importi superiori ad €. 1.000,00 al mese), in favore delle agenzie di scommesse PA.MA. srl con sede in Bisceglie alla Via Guarini 17, di Sisal MatchPoint, di Goldbet srl etc.

Solo a seguito dell'aggravamento della propria situazione finanziaria e, in particolare, a seguito della notifica dei pignoramenti che hanno attinto il suo stipendio, il Sig. Cioce è stato quindi costretto a confessare alla coniuge la moltitudine di debiti contratti, oltre che la sua patologia.

A tal proposito va detto, comunque, che il sig. Cioce ha riconosciuto i suoi problemi e, oltre ad aver affidato la gestione economica della famiglia alla moglie, che gestisce tutti gli strumenti finanziari – carte di credito – bancomat, affidando al marito il denaro nella misura strettamente necessaria per le spese correnti, ha accettato di sottoporsi a terapia ed ancor oggi segue una cura farmacologica a base di antidepressivi e Xanax.

Inoltre, l'istante si è dapprima iscritto al centro specializzato TMS per ludopatia gioco d'azzardo patologico di Barletta, mentre attualmente segue un percorso terapeutico presso lo studio della Psicologa Dott.ssa Maria Celeste Petrelli.

È del tutto evidente, dunque, come, a fronte di una iniziale piena diligenza nell'assunzione delle obbligazioni, gli istanti si siano trovati nella oggettiva impossibilità di far fronte ai debiti contratti a causa del peggioramento delle condizioni di salute, fisiche e psichiche, del Sig. Cioce e di suo figlio e della conseguente riduzione reddituale del nucleo familiare.

Sul punto si osserva che nei casi accertati di ludopatia (o Gioco d'Azzardo Patologico: GAP), definito dalla scienza medica (DSM5) come un “disturbo compulsivo complesso” non correlato ad uso di sostanze, ma invalidante e provocante una dipendenza altrettanto forte e che compromette “le attività personali, familiari e lavorative, caratterizzato da una perdita continua o periodica del controllo dell'impulso al gioco, un coinvolgimento nel gioco globale e totalizzante, un'irrazionalità di pensiero e una perseverazione nel comportamento, malgrado le gravi conseguenze, individuali e sociali”.

Davanti all'accertamento di questa “malattia”, pertanto, le risposte dei Tribunali si sono ormai orientate in maniera univoca verso un'apertura all'applicazione dei benefici di cui alla normativa sul sovraindebitamento anche in favore dei soggetti ludopatici, proprio in quanto accertato che il

soggetto era affetto da una dipendenza che l'aveva condotto alla crisi economico finanziaria.

In questo senso il Tribunale di Torino, tra i primi, con sentenza dd. 08/06/2016, ha omologato un piano del consumatore, ritenendo superato il profilo di accertamento della meritevolezza. Il soggetto *“ha dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; occorre anche tener conto degli effetti sul comportamento della difficile situazione familiare determinata dalla presenza di un figlio con gravi problemi”*.

Considerazioni analoghe sono state sostenute anche dal Tribunale di Milano (omologa dd. 18/10/2017) e dal Tribunale di Cuneo (omologa dd. 19/06/2017), entrambi previo accertamento della patologia, nonché della volontà del soggetto richiedente e sovraindebitato di sottoporsi a terapie, cure e assistenza nella gestione della malattia e del proprio patrimonio.

Lo stesso Tribunale di Trani, con omologa del 28 giugno 2021 - Giudice Delegato Dott. Alberto Binetti, ha ritenuto che il sovraindebitato affetto da ludopatia conclamata *“rientra, pertanto, in quella situazione che è stata qualificata dalla giurisprudenza come evento traumatico, tale da rendere il ricorso al credito sostanzialmente incontrollabile ed incolpevole”*.

Le pronunce appena richiamate confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, offrire una via d'uscita ai soggetti, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria su di essi gravante.

Di talché, è ragionevole ritenere che le cause dell'indebitamento vadano rinvenute, da un lato, nella necessità di sostenere, a partire dal 2017/2018 una

serie di spese di natura non voluttuaria a cui gli stessi debitori non potevano far fronte con i loro stipendi e, dall'altro, nella necessità di rifinanziare i debiti man mano contratti.

7. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, LETT. B), CCII))

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute all'attuale forte squilibrio del c.d. rapporto rata/reddito.

In proposito, infatti, per diversi anni dalla stipula del primo mutuo i pagamenti sono risultati regolari.

Dall'esame degli estratti conto, al di là delle spese per le "giocate", non risultano esborsi eccedenti rispetto alle normali esigenze di vita quotidiana.

Pertanto gli scriventi ritengono che nell'assunzione delle obbligazioni e nelle cause del sovraindebitamento non pare riscontrabile da una condotta caratterizzata da colpa grave, mala fede o frode.

Peraltro, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo i sottoscritti hanno tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari, rappresentate dalla malattia del figlio e dalla ludopatia del Cioce, hanno aggravato.

Come si evince dalla documentazione depositata dagli istanti, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno “stato di sovraindebitamento”.

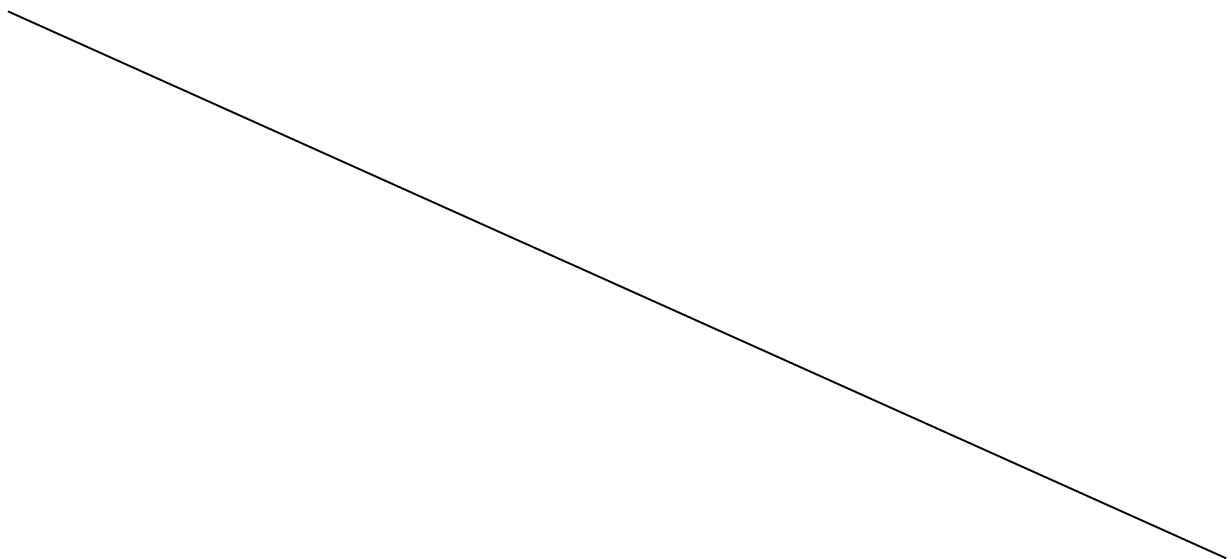
8. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL DEBITORE

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, anche integrata nel corso della redazione della presente.

In particolare:

a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione.

Sulla scorta della documentazione prodotta dai debitori e dalle informazioni acquisite dai sottoscritti, la posizione debitoria degli istanti risulta la seguente:



CREDITORE	Credito vantato	Note	Natura del credito
OCC di Trani	€ 15.230,53		prededuzione
BNL (MUTUO IPOTECARIO)	€ 69.977,39	Atto di precetto del 11/10/2023	ipotecario
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSONI	€ 2.514,87		privilegiato
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSONI	€ 322,47		privilegiato
UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI BISCEGLIE (Tari e Imu cioce)	€ 2.305,00		privilegiato
UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI BISCEGLIE (Imu De Santis)	€ 189,00		privilegiato
Regione Puglia (bolli)	€ 2.569,06		privilegiato
AGOS DUCATO (carta di credito)	€ 2.277,00		chirografario
Ifis NPL cessionario di Sunrise SPV Z0 a sua volta cessionario di AGOS DUCATO (finanziamento)	€ 15.249,00		chirografario
IFIS NPL Investing spa	€ 5.073,87		chirografario
Santander consumer Bank (credito al consumo contratto 15134574 del 6/4/2020)	€ 10.686,00		chirografario
Quarzo srl (cessionario Compass credito al consumo contratto 20679006 del 16/4/2019)	€ 13.656,00		chirografario
Findomestic (ceduto ad ifis)	€ 18.226,00		chirografario
Cofidis Sa (credito al consumo contratto 0495889 del 0/12/2018)	€ 12.117,00		chirografario
d yret spv srl (cessionaria dynamic retail spa contratto di finanziamento con delega di pagamento)	€ 30.780,00	delega di pagamento	chirografario
Bnl finanziamento	€ 10.679,00		chirografario
Bnl carta di credito (carta di credito revolver 10035835611 del 7/7/2015)	€ 1.624,00		chirografario
Santander carta di credito revolver 40111156920 del 20/7/2020	€ 3.428,00		chirografario
Marzio finance srl (cessionario di IBL)	€ 30.128,00	cessione del quinto dello stipendio	chirografario
MPS scoperto c/c al 31/12/2023	€ 5.135,24		chirografario
Opi	€ 376,00		chirografario
Totale	€ 237.312,90		

In relazione al credito ipotecario della Banca Nazionale del Lavoro pari ad € 69.977,39, in data 11/10/2023 è stato notificato al sig. Cioce atto di precetto. Il prestito di Dynamic Retail è stato acquisito con delega di pagamento sullo stipendio del sig. Cioce .

Il finanziamento di IBL (ceduto a Marzio finance srl) è stato acquisito con la cessione del quinto dello stipendio del sig. Cioce Roberto .

Per quanto concerne i crediti di IFIS NPL investment spa e Compass vi sono pignoramenti sullo stipendio del sig Cioce, rispettivamente RG 834/2022 e R.G. 62/2023 Tribunale di Trani .

Ai debiti sopra elencati vanno sommati i costi della procedura di seguito indicati:

spese per richiesta informazioni Ag. Entrate per € 106,00;

spese di registrazione del provvedimento di omologa del Piano per € 200,00.

b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio.

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dai sottoscritti gestori.

Si riportano, altresì, per ciascun bene, anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Attivo immobiliare

Come da visura catastale e ipotecaria estratta dal cassetto fiscale del sig. Cioce, egli è comproprietario con la moglie dell'immobile sito in Bisceglie alla Via Isonzo n.115/1 identificato in catasto al foglio 11 p.lla 1154 sub 97, cat. Catastale C/2, 17 mq, rendita catastale 61,46

Il valore di detto immobile è stato stimato con perizia del 2.10.2023 redatta dal geom Vito di Pierro in euro 10.200,00.

DESCRIZIONE CATASTALE	Valore di Stima CTU
Immobile sito in Bisceglie Via Isonzo n. 115/1 identificato in catasto al fg 11 p.lla 1154 sub 97 cat. C/2	€ 10.200,00

Il sig. Cioce è beneficiario di una disposizione testamentaria da parte del padre deceduto nel 2020, in forza del quale gli è stata assegnata la quota del 50% dell'appartamento sito in Bisceglie alla via Piave n. 65 (immobile in cui il sig. Cioce risiede), la cui restante quota del 50% è di proprietà della madre,

[REDACTED]

L'immobile in questione, come da visura catastale che si allega, ha una superficie di 115 mq.

Ad oggi la successione non è ancora stata aperta, come dichiarato dal sig. Cioce, a causa di dissidi con i fratelli in ordine al pagamento delle spese.

Su detto immobile, comunque, grava ipoteca di primo grado per il mutuo concesso allo stesso Cioce dalla BNL e per cui i suoi genitori avevano concesso garanzia.

Il valore OMI per zona di riferimento (Centrale/LINEA FERROVIARIA-VIA A.CAPRIOLI-VIA CALO`-VIA PENDIO MI SERICORDIA-C.SO UMBERTO-P.ZA V.EMANUELE-SANLITRO-LARGO C.UVA) e tipologia di immobile (Abitazioni di tipo economico – stato d'uso normale) oscilla tra un minimo di €. 850,00 al mq ad un massimo di €. 1250,00 con una media, pertanto, di €. 1.050,00.

Pertanto, il valore dell'appartamento di Via Piave è di €. 120.750,00 e, dunque, la quota di proprietà del sig. Cioce vale €. 60.375,00.

La sig.ra del Santis non risulta titolare di alcun cespite immobiliare ad eccezione del suindicato locale in comproprietà con il marito.

ATTIVO mobiliare

Il sig. Cioce è titolare di una fiat Croma del 2009 targata DV059 PG, la signora De Santis di una Fiat Idea targata DE532NY e di uno scooter Kymco del 2020 targato EX00408 come dagli stessi dichiarato nel verbale di audizione del 18/09/2023.

I sottoscritti Gestori hanno provveduto ad effettuare una visura presso il PRA ed è risultato che il sig Cioce è anche intestatario delle autovetture Volkswagen Passat targata DE741XX e l'autovettura Fiat Punto targata AK002SF.

In merito a queste ultime il sig Cioce ha dichiarato di averne perso il possesso a causa di furti, avvenuti nel 2007 (Volkswagen Passat targata DE741XX) e nel 1997 (Fiat Punto targata AK002SF) come da documentazione prodotta e allegata.

Il sig. Cioce è titolare, inoltre, del c/c n 15124 intrattenuto presso la banca Monte dei Paschi di Siena, fil. di Bisceglie e di una carta Poste Pay evolution n. 6039.

La signora De Santis è titolare di c/c POSTEPAY S.P.A.

c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni

Alla stregua della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dai sottoscritti gestori anche presso la conservatoria, non risultano atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni.

d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

Di seguito si riporta la situazione reddituale degli Istanti degli ultimi tre anni, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi degli stessi.

CIOCE			
Riepilogo redditi	730/2023	730/2022	730/2021
	Redditi 2022	Redditi 2021	Redditi 2020
Redditi di lavoro dipendente	32.541,00	30.901,00	30.436,00
Redditi di fabbricati			
Redditi di terreni			
altri redditi		1.190,00	
Reddito complessivo	32.541,00	32.091,00	30.436,00
Reddito imponibile	32.541,00	32.091,00	30.436,00
IMPOSTA IRPEF	6.258,00	6.247,00	5.766,00
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	719,00	712,00	670,00
REDDITO DISPONIBILE NETTO (reddito lordo-imposte)	25.564,00	25.132,00	24.000,00
Importo netto mensilizzato (13 mesi)	1.966,46	1.933,23	1.846,15

e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Il signor Cioce risulta titolare del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la ASL BAT, con sede in Andria, Via Fornaci, 21 con mansione di infermiere.

Egli percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.900,00 lordi (€ 1.900,00 netti circa) attualmente ridotto a circa € 1.100,00 netti per effetto di trattenute fiscali e previdenziali nonché per effetto di una cessione del quinto relativa al finanziamento erogato da IBL Banca spa, poi ceduto a Marzo finance srl (doc. 20) e di accantonamenti derivanti dal pignoramento presso terzi in favore di IFS NPL (Proc n. 834/2022 Tribunale di Trani) e Compass spa (Proc n. 62/2023 Tribunale di Trani) come si evince dai cedolini paga agli atti (doc. XX), nonché dagli accrediti sul c/c.

La signora De Santis risulta titolare del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato part time 75% con la Network contacts srl con sede a Molfetta, via Olivetti 17, con mansione di addetto al customer care.

Ella percepisce 1.244,00 euro mensili.

Il reddito netto dichiarato non corrisponde alla disponibilità finanziaria del sig. Cioce tenuto conto, come si è già detto, della cessione del quinto sullo stipendio di € 340,30 mensili relativa al finanziamento erogato da IBL Banca, della delega di pagamento di Dinamica Retail spa di euro 242,00, dell'accantonamento di € 204,00 relativo al pignoramento presso terzi da parte di IFIS Npl Investing spa e all'accantonamento di euro 36,00 relativo al pignoramento presso terzi di Compass spa.

DE SANTIS			
Riepilogo redditi	MOD.REDDITI 2023	730/2022	730/2021
	Redditi 2022	Redditi 2021	Redditi 2020
Redditi di lavoro dipendente	17.228,00	15.078,00	14.895,00
Redditi di fabbricati	61,00		
Redditi di terreni			
altri redditi	5.856,00	2.750,00	
Reddito complessivo	23.145,00	17.828,00	14.895,00
Reddito imponibile	23.145,00	17.828,00	14.895,00
IMPOSTA IRPEF	5.471,00	2.386,00	1.451,00
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	645,00	383,00	317,00
REDDITO DISPONIBILE NETTO (reddito lordo-imposte)	17.029,00	15.059,00	13.127,00
Importo netto mensilizzato (13 mesi)	1.309,92	1.158,38	1.009,77

La documentazione esaminata permette di evidenziare la manifesta incapacità dei ricorrenti a far fronte alla propria situazione debitoria senza mettere a repentaglio i mezzi di sussistenza del loro nucleo familiare.

Considerate le spese a tal fine necessarie e l'impegno mensile derivante dalle obbligazioni assunte, la capacità di risparmio dei coniugi è pari ad € 800,00 mensili e di un importo mediamente raddoppiato per il mese di dicembre, pari ad € 1.600,00, in relazione alla erogazione della tredicesima mensilità prevista dal contratto di lavoro dipendente.

9. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (ART. 68, COMMA 2, LETT. C), CCII))

Sulla scorta delle indagini svolte dai sottoscritti gestori nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- i debitori hanno fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

- i debitori hanno fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;

- dai riscontri effettuati dai sottoscritti gestori della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

10. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 17.736,53, ed afferiscono a:

- Compenso O.C.C. euro 15.230,53
- Spese vive per istanza ex art. 492 bis c.p.c. €. 106,00
- Imposta di registro su sentenza di omologa euro 200,00
- Varie (gestione conto corrente della procedura euro 2.200,00 - €. 200,00 annui)

11. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (ART. 68, COMMA 3, CCII)

Come emerge dalla documentazione depositata dagli istante e dalle risultanze della CRIF il sig Cioce:

- nel mese di agosto 2016 richiedeva ed otteneva mutuo ipotecario BNL di euro 80.000 da restituire in 240 rate mensili di euro 425,00 l'una;
- tra il 2019 ed il 2021 otteneva e richiedeva varie carte di credito da Agos, Santander e Compass con scoperti da 2.000,00 a 4.000,00 euro;
- nel dicembre 2018 otteneva da Cofis spa un prestito personale da restituire in 84 rate mensili di euro 227,00 cadauna;
- nell'aprile 2019 otteneva da Compass Banca spa un ulteriore prestito personale da restituire in 60 rate mensili di euro 346,00;
- nell'aprile 2020 ancora otteneva da Santander Consumer Bank spa un prestito personale da restituire in 60 rate mensili di euro 209,00;
- nel luglio 2021 otteneva da Dynamic Retail prestito con cessione del quinto da restituire in 140 rate mensili di euro 342,00

Il tutto oltre al prestito accordato da IBL banca con cessione del quinto scadenza 30/06/2025 e rata mensile di euro 340,00

Orbene, come sopra meglio esposto, la debitoria dei coniugi Cioce/De Santis trae origine principalmente da finanziamenti erogati per necessità personali.

Le passività degli istanti sono composte prevalentemente da debiti nei confronti di finanziarie, oltre che dal mutuo ipotecario, tutti contratti dal sig. Cioce.

Alla data di accensione del primo mutuo nel 2016, il sig. Cioce, lavorando, come dipendente ASL già dal 2011, poteva contare su una entrata certa che gli ha consentito, per diversi anni, di poter far fronte regolarmente ai pagamenti della rata del mutuo, tanto è vero che ha iniziato a pagare regolarmente le rate dovute.

Pare evidente, quindi, che la crisi patrimoniale degli istanti sia stata causata dal ricorso ripetuto a crescenti finanziamenti divenuti via via necessari per

sostenere le esigenze della famiglia, aumentate a seguito della malattia del figlio e dal problema della ludopatia di cui si è dettagliatamente detto innanzi

Tali scelte, però, hanno inevitabilmente traghettato il ricorrente nell'attuale stato di sovraindebitamento atteso che i finanziamenti venivano richiesti anche allo scopo di estinguere quelli precedenti ed ottenere nuovo credito che, però, al netto delle somme trattenute, risultava inferiore alle necessità familiari. Ed infatti, dall'esame degli esiti degli accessi presso le banche dati creditizie, emerge un dato di particolare rilevanza, rappresentato da numerose pratiche di "rinnovo" e "consolidamento" dei finanziamenti già in essere, che hanno sicuramente aggravato la posizione debitoria dell'istante, sino a renderla insostenibile.

Quella appena descritta è una prassi invalsa nel settore che, sebbene comporti la possibilità di estendere la durata del prestito e postergare i relativi termini di restituzione, consentendo anche di ottenere un'ulteriore, seppur limitata liquidità, implica per il debitore-consumatore un sicuro aggravio di costi, rappresentati sia dal moltiplicarsi delle spese assicurative e di istruttoria, che dall'aumento dei tassi di interesse applicati.

Sotto il punto di vista della diligenza impiegata nell'assunzione delle obbligazioni, ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento sia stato determinato dapprima per far fronte per spese di natura non voluttuaria e, in un secondo momento, per consolidare i finanziamenti accesi in precedenza, al fine di evitare aggressioni giudiziarie ed ottenere una, seppur minima, forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento alla propria famiglia.

Ma non solo.

Si tratta, con ogni evidenza, di un caso di non approfondita valutazione del merito creditizio del cliente da parte delle stesse società finanziarie, con importanti conseguenze.

Ed infatti, l'art. 68 del dlgs n. 14/2019 prevede di indicare “*se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore...*”.

Orbene, nel caso di specie, al fine di valutare la diligenza impiegata dal sig. Cioce nell'assumere le obbligazioni, va preliminarmente evidenziato che l'esposizione iniziale relativa al mutuo ipotecario era tale da poter essere tranquillamente onorata, mentre la situazione di sovraindebitamento è emersa negli anni successivi, a seguito delle problematiche di salute del figlio minore e della connessa ludopatia del sig. Cioce medesimo.

Infatti, nel 2015, considerato il reddito annuo dei coniugi Cioce e la sostanziale assenza di altri finanziamenti (eccenzion fatta per una carta di credito di €. 2.000,00 risalente al giugno 2015, i primi prestiti e finanziamenti risalgono al 2018), la rata di mutuo di € 425,00 circa risultava pienamente sostenibile.

La crisi ha cominciato a manifestarsi nel 2018 e, come innanzi detto, si è via via aggravata anche a seguito dei molteplici finanziamenti richiesti per estinguere quelli precedenti ed ottenere nuovo credito.

Per legge, la diligenza del consumatore ad assumere le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere va coordinata con l'obbligo del soggetto finanziatore di valutare il merito creditizio del richiedente anche attraverso la consultazione delle varie banche dati pertinenti; e ciò allo scopo di porre il consumatore nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole.

Ebbene, in considerazione della rata mensile del mutuo ipotecario e delle spese necessarie al mantenimento di una famiglia composta da tre persone, da un lato e dall'ammontare dello stipendio degli istanti, dall'altro va da sé che gli istituti di credito che hanno concesso finanziamenti agli istanti, nonostante gli stessi avessero già una rata di €. 425,00 per il mutuo ipotecario, non hanno

tenuto conto dell'assenza del merito creditizio del sig. Cioce e della sig.ra De Santis, così contribuendo al sovraindebitamento del nucleo familiare.

12. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA – SOSTENIBILITÀ DEL PIANO

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone quanto segue.

In particolare, con il Piano proposto, i coniugi Cioce/ De Santis, a fronte di una debitoria pari ad € 234.421,37 (comprensiva dei compensi dell'OCC), mettono a disposizione € 121.550,00 da erogare in undici (11 anni) mediante 11 rate consecutive di euro 850,00 da gennaio a novembre ed una rata da € 1.600,00 per il solo mese di dicembre per ogni anno, oltre le somme accantonate e ad accantonarsi fino all'auspicato decreto di omologa nell'ambito delle procedure esecutive presso terzi, RG n 834/2022 e 62/2023 Trib. Trani e, stimate in € 3.000,00.

In particolare nel Piano, i coniugi Cioce/ De Santis propongono di corrispondere il 100% del credito prededucibile rappresentati dal credito nei confronti dell'OCC, il 100% del credito assistito da prelazione ipotecaria in favore di BNL ed l'80% del credito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Comune di Bisceglie e Regione Puglia assistiti da privilegio generale.

Propongono, invece, di corrispondere a tutti i creditori chirografari il 20,71% del credito vantato.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo

Risorse finanziarie disponibili		Risorse da assegnare ai creditori	
Risorse derivanti da una quota della retribuzione mensile	121.550,00	in prededuzione	€ 15.230,53
(850 euro mensili *13 mesi) *11 anni		compenso OCC	€ 15.230,53
somme derivanti dal pignoramento pèresso terzi	3.000,00		
		in privilegio ipotecario	€ 69.977,39
		BPER Credit Managment 100%	€ 69.977,39
		in privilegio generale (80%)	€ 6.320,32
		Ag. delle Entrate e Riscoss.	€ 2.269,87
		Comune di Bisceglie	€ 1.995,20
		Regione Puglia	€ 2.055,25
		chirografi (20,71%)	€ 33.021,76
		AGOS DUCATO (carta di credito)	€ 471,61
		Ifis NPL cessionario di Sunrise SPV Z0 a sua volta cessionario di AGOS DUCATO (finanziamento)	€ 3.158,33
		IFIS NPL Investing spa	€ 1.050,89
		Santander consumer Bank (credito al consumo contratto 15134574 del 6/4/2020)	€ 2.213,25
		Findomestic (ceduto ad ifis)	€ 3.774,92
		Quarzo srl (cessionario Compass credito al consumo contratto 20679006 del 16/4/2019)	€ 2.828,39
		Cofidis Sa (credito al concumo contratto 0495889 del 0/12/2018)	€ 2.509,64
		d yret spv srl (cessionaria dynamic retail spa contratto di finanziamento con delega di pagamento)	€ 6.375,07
		Bnl finanziamento	€ 2.211,81
		Bnl carta di credito (carta di credito revolver 10035835611 del 7/7/2015)	€ 336,36
		Santander carta di credito revolver 40111156920 del 20/7/2020	€ 710,00
		Marzio finance srl (cessionario di IBL)	€ 6.240,03
		MPS scoperto c/c al 31/12/2023	€ 1.063,60
		Opi	€ 77,88
Totale risorse	124.550,00	Totale	€ 124.550,00

I sig.ri Cioce/De Santis, inoltre, per ragioni di economia, propongono di aprire un c/c intestato alla procedura medesima con accollo dei costi di tenuta e gestione, in aggiunta alle rate mensili indicate nel Piano, che si impegnano a versare semestralmente.

Pertanto, i sig.ri Cioce/De Santis propongono il seguente Piano nei termini di seguito indicati:

Crediti prededucibili

- 1) Pagamento integrale del compenso in favore dell'OCC di Trani detratti gli acconti già versati comprensivo di oneri fiscali **€ 15.230,53**

Crediti ipotecari

- 2) Pagamento in favore di BNL del 100% del credito originario assistito da ipoteca **€ 69.977,39**

Crediti privilegiati

- 3) Pagamento in favore di Ag. Delle Entrate-Riscossioni del 80% del credito vantato **€ 2.269,87**
- 4) Pagamento in favore di Comune di Bisceglie del 80% del credito vantato **€ 1.995,20**
- 5) Pagamento in favore di Regione Puglia del 80% del credito vantato . **€ 2.055,25**

Crediti chirografari

La somma residua di € 33.021,76 verrà distribuita tra i creditori chirografari nella percentuale del 20,71% e quindi:

- 6) pagamento in favore di AGOS DUCATO (carta di credito) **€ 471,61**
- 7) Ifis NPL cessionario di Sunrise SPV Z0 a sua volta cessionario di AGOS DUCATO (finanziamento) **€ 3.158,33**
- 8) IFIS NPL Investing **spa** **€ 1.050,89**
- 9) Santander consumer Bank **€ 2.213,25**
- 10) Findomestic (ceduto ad ifis) **€ 3.774,92**

- | | |
|--|-------------------|
| 11)Quarzo srl (cessionario Compass credito al consumo contratto 20679006 del 16/4/2019) | € 2.828,39 |
| 12)Cofidis Sa (credito al concumo contratto 0495889 del 0/12/2018) | € 2.509,64 |
| 13)Dyret spv srl (cessionaria dynamic retail spa contratto di finanziamento con delega di pagamento) | € 6.375,07 |
| 14)Bnl finanziamento | € 2.211,81 |
| 15)Bnl carta di credito (carta di credito revolver 10035835611 del 7/7/2015) | € 336,36 |
| 16)Santander carta di credito revolver 40111156920 del 20/7/2020 | € 710,00 |
| 17)Marzio finance srl (cessionario di IBL) | € 6.240,03 |
| 18)MPS scoperto c/c al 31/12/2023 | € 1.063,60 |
| 19)Opi | € 77,88 |

La proposta del Piano del Consumatore prevede il pagamento in prededuzione al 100% del compenso dell'OCC, del creditore ipotecario BNL, l'80 dei creditori privilegiati e, il pagamento dei creditori chirografari al 20,71%, quindi con diverse percentuali di soddisfo tenuto conto delle legittime cause di prelazione.

In sintesi:

i crediti prededucibili saranno pagati con le seguenti modalità e tempi:

- 1) 100% del saldo del compenso dell'OCC (detratti gli acconti versati) per **€ 15.230,53** da corrispondersi quanto ad € 3.000,00 (o somma diversa accertata in fase di richiesta) contestualmente all'omologa del Piano, con le somme accantonate dal datore di lavoro in seguito al pignoramento presso terzi inerenti le due procedure innanzi citate, quanto ad 12.230,53, non appena accantonata la somma derivante dal versamento mensile delle rate sul conto corrente intestato alla procedura, con le modalità innanzi indicate;

- 2) 100% del credito ipotecario vantato da BNL in 6 rate annuali, la prima di euro 9.869,47 successivamente al saldo del compenso dell'OCC, 5 rate da euro 11.050 e una finale di 4.857,92 e non appena accantonata la somma mediante il versamento mensile sul conto corrente intestato alla procedura con le modalità innanzi indicate;
- 3) 80% del credito privilegiato dovuto ad Agenzia Entrate e Riscossione, Comune di Bisceglie e alla Regione Puglia in unica soluzione, successivamente al saldo del creditore ipotecario;
- 4) 20,71% dei crediti chirografari per complessivi € 33.021,76 successivamente al pagamento dei creditori privilegiati in rate annuali da 11.050,00, in proporzione ai rispettivi crediti.

Le somme di cui sopra, pertanto, saranno distribuite ai creditori nell'arco temporale di 11 anni, il tutto come riportato nel Piano proposto.

Le rate saranno mensili e consecutive con decorrenza dall'omologa del Piano.

Di seguito schema riepilogativo del piano finanziario

1 anno	€ 3.000,00 prededucibili € 11.050,00 prededucibili
2 anno	€ 1.180,53 prededucibili € 9.869,47 ipotecario
3 anno	€ 11.050,00 ipotecario
4 anno	€ 11.050,00 ipotecario
5 anno	€ 11.050,00 ipotecario
6 anno	€ 11.050,00 ipotecario
7 anno	€ 11.050,00 ipotecario
8 anno	€ 4.857,92 ipotecario € 6.192,08 privilegiato
9 anno	

	€ 128,24 privilegiato € 10.921,76 chirografari
10 anno	€ 11.050,00 chirografari
11 anno	€ 11.050,00 chirografari

Con riferimento all'aspetto temporale, si evidenzia come il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi Cioce/De Santis abbia una durata complessiva di anni 11 a partire dalla data di omologazione, attestandosi sostanzialmente su quella del mutuo erogato da Bnl spa che, come emerge dal piano di ammortamento, si sarebbe estinto il 31/07/2035.

Tanto facendo rilevare che la giurisprudenza del Tribunale di Trani è anch'essa orientata per le omologhe di Piani di ristrutturazione dei debiti del Consumatore di media/lunga durata ove vengano ravvisati gli idonei presupposti di convenienza.

Non può non evidenziarsi, inoltre, che la Banca mutuataria, per tutto l'arco temporale della procedura, conserverebbe l'iscrizione ipotecaria mantenendo integra la garanzia del suo credito.

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 3.100,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 2.200/2.300 euro, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste.

In ultimo con particolare riferimento alla ludopatia che affligge il sig. Cioce e, quindi alla possibilità che il problema psichico che affligge l'istante possa ripresentarsi, assumendo ripercussioni negative in ordine alla sostenibilità del piano, gli scriventi gestori si sono premurati di raccogliere un parere da parte della psicologa, dott.ssa Petrelli, che attualmente ha in cura lo stesso Cioce, la

quale, con mail del 18.2.2024, ha affermato “*il Sig. Roberto Cioce sta effettuando cin la sottoscritta un percorso di psicoterapia con sedute a cadenza settimanale da inizio anno. Sembra inoltre che rispetto alla ludopatia il Sig. Cioce stia facendo progressi ed abbia buone prospettive future*”.

Di tanto si trova conferma anche dagli estratti conto del 2024 dello stesso istante, dal cui esame, in particolare, non si evincono più prelievi o pagamenti riconducibili a giocate d'azzardo.

13. VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

In ultimo, è necessario fornire un giudizio finale in ordine alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

In particolare, come già esplicitato, il nucleo familiare dell'istante non è proprietario di bene immobiliare, eccezion fatta per un locale uso deposito, il cui valore commerciale è stato stimato in €. 10.000,00 circa e che, peraltro, una volta venduto (ad un prezzo sicuramente inferiore, considerati i noti ribassi delle aste giudiziarie), imporrebbe agli istanti di addossarsi i costi di locazione di altro locale simile, erodendo ulteriormente la loro c.d. capacità di risparmio.

La stessa abitazione di Via Piave, rispetto alla quale il Cioce è beneficiario di una disposizione testamentaria del 50% (peraltro non ancora formalizzata), il cui valore è pari ad euro 60.375,00 è gravata per l'intero dall'ipoteca concessa dai genitori in favore di BNL che, in base al piano proposto, verrà integralmente soddisfatta.

Quanto ai beni mobili registrati, gli istanti dispongono esclusivamente di due auto e di uno scooter di scarso valore, comunque necessari a consentire gli spostamenti della famiglia, soprattutto da e per il luogo di lavoro) e di un flusso reddituale di €. 1.900,00 circa mensili percepito a titolo di stipendio dal sig. Cioce e di €. 1.200,00 circa dalla sig.ra De Santis.

Lo stesso importo di €. 36,00 mensili attualmente trattenuto dallo stipendio del Cioce, in relazione alla procedura esecutiva azionata da parte di Banca Ifis, la dice lunga sulle possibilità di realizzo che i crediti chirografari avrebbero in alternativa alla presente proposta.

Di talché, nella valutazione di cui all'art.70 comma 9 del ccii, relativa alla convenienza del piano di ristrutturazione in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore, non può non considerarsi come, in caso di azioni esecutive mobiliari e/o presso terzi proposte dai creditori chirografari, le stesse rischierebbero di essere per larga parte totalmente infruttuose.

Dunque, considerata la percentuale di soddisfo offerta (pari al 20,71% per i creditori chirografari e pari al 100% per i creditori in prededuzione e privilegiati), i sottoscritti Gestori ritengono che la proposta di piano di ristrutturazione testé formulata sia da preferirsi alla eventuale soluzione liquidatoria del patrimonio del debitore.

14. SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PIGNORATIZI O IPOTECARI IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ART. 67, COMMA 4, CCII)

Gli scriventi hanno valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio immobiliare del debitore è stimabile in euro diecimila circa (pari al valore del locale uso deposito), gli esponenti ritengono che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo all'unico creditore munito di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

15. COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO

I sottoscritti gestori della crisi, alla luce degli elementi esposti ritengono di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

16. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE AI FINI DELL'ACCESSO ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, i sottoscritti gestori della crisi ritengono che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67

CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
 - la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
 - lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
 - il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore.
- i sottoscritti gestori

esprimono

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

(Firma del gestore)

Allegati:

- A) Conferimento incarico gestori;
- B) documenti d'identità dei sovraindebitati;
- C) verbale di audizione del 18/09/2023 e mail di richiesta documentazione integrativa del 14/02/2024;
- D) interrogazioni CCIAA di Bari;
- E) pec inviate alle Agenzie fiscali per la richiesta di precisazione del credito e relative risposte (Agenzia Entrate, Comune di Bisceglie, INPS, Regione Puglia) e relativi riscontri;
- F) esito accesso Banca d'Italia;

- G) esito accesso Crif;
- H) esito accesso 492 bis;
- I) visure catastali e ipotecarie;
- J) visure Pra;
- K) visure protesti CCIAA di Bari;
- L) certificato di stato di famiglia;
- M) Certificazioni casellario giudiziale;
- N) documentazione spese familiari;
- O) relazione rilasciata dalla dott. Lops inerente le condizioni di salute del figlio dei sovraindebitati, [REDACTED];
- P) relazione dott.ssa Petrelli, psicologa e certificazione rilasciata dal Gap;
- Q) copia delle spese sostenute per la malattia del figlio;
- R) copia estratti conto dei c/c e delle postepay;
- S) atto di precetto della BNL;
- T) atti di pignoramento RG 834/2022 e RG 62/2023;
- U) perizia di valutazione dell'immobile rilasciato dal geom. di Pierro